SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 giugno 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 giugno 2002.

Scioglimento del consiglio della comunità montana «Matese», in Bojano, e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio della comunità montana «Matese» con sede in Bojano (Campobasso) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2002, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo sciogliemento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, commi 1, lettera *c)*, e 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della comunità montana «Matese» con sede in Bojano (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Michelina Petrella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunitario, alla giunta ed al presidente.

Roma, 20 giugno 2002

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO

Relazione al Ministro dell'interno

Il consiglio della comunità montana «Matese» con sede in Bojano (Campobasso) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 2002.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Campobasso, con provvedimento del 5 aprile 2002, diffidava il consiglio della comunità montana ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni a far data dalla notifica.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto, con provvedimento n. 927/14-6/Gab. del 3 maggio 2002, ha nominato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75, un commissario prefettizio per l'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002.

Essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, commi 1, lettera *c)*, e 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Campobasso ha proposto lo scioglimento della comunità montana «Matese», disponendone, nelle more, con provvedimento n. 928/14-6/Gab. del 3 maggio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunitario non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della comunità montana «Matese» con sede in Bojano (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del rag. Michelina Petrella.

Roma, 28 maggio 2002

Il capo del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
MALINCONICO

02A08638

DECRETO 20 giugno 2002.

Scioglimento del consiglio della comunità montana «Fontanabuona», in Cicagna, e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio della comunità montana «Fontanabuona» con sede in Cicagna (Genova) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2002, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, commi 1, lettera *c)*, e 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della comunità montana «Fontanabuona» con sede in Cicagna (Genova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Daniele è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunitario, alla giunta ed al presidente.

Roma, 20 giugno 2002

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO

Relazione al Ministro dell'interno

Il consiglio della comunità montana «Fontanabuona» con sede in Cicagna (Genova) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 2002.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Genova, con provvedimento dell'8 maggio 2002, diffidava il consiglio della comunità montana ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine del 15 maggio 2002.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto, con provvedimento n. 239/2002 del 16 maggio 2002, ha nominato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75, un commissario prefettizio per l'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002.

Essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, commi 1, lettera *c)*, e 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Genova ha proposto lo scioglimento della comunità montana «Fontanabuona», disponendone, nelle more, con provvedimento n. 240/2002 del 16 maggio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunitario non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della comunità montana «Fontanabuona» con sede in Cicagna (Genova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del rag. Mario Daniele.

Roma, 29 maggio 2002

Il capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
MALINCONICO

02A08639

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Calvo Raya Nuria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Calvo Raya Nuria, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di diplomatura en fisioterapia conseguito in Spagna nell'anno accademico 2001 presso la Universitat Ramon Llull di Barcellona, al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo di diplomatura en fisioterapia, conseguito in Spagna nell'anno accademico 2001 presso la Universitat Ramon Llull di Barcellona dalla sig.ra Calvo Raya Nuria nata a Sabadell - Barcellona (Spagna) il giorno 8 settembre 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07177

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Fernandéz Crespo Carmen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Fernandéz Crespo Carmen, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo diplomada en fisioterapia conseguito in Spagna nell'anno accademico 2001 presso la Universitat Autònoma de Barcelona di Barcellona, al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo diplomada en fisioterapia, conseguito in Spagna nell'anno accademico 2001 presso la Universitat Autònoma de Barcelona di Barcellona dalla sig.ra Fernandéz Crespo Carmen nata a Barcellona (Spagna) il giorno 12 agosto 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07178

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Perez Alberti Nuria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Perez Alberti Nuria, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di diplomatura en fisioterapia conseguito in Spagna nell'anno accademico 2001 presso la Universitat Ramon Llull di Barcellona, al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo di diplomatura en fisioterapia, conseguito in Spagna nell'anno accademico 2001 presso la Universitat Ramon Llull di Barcellona dalla sig.ra Perez Alberti Nuria nata a Lleida (Spagna) il giorno 22 agosto 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07179

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Poblet Ruiz Anna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Poblet Ruiz Anna, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di diplomatura en fisioterapia conseguito in Spagna nell'anno accademico 2001, presso la Universitat Ramon Llull di Barcellona, al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo di diplomatura en fisioterapia, conseguito in Spagna nell'anno accademico 2001 presso la Universitat Ramon Llull di Barcellona dalla sig.ra Poblet Ruiz Anna nata a Barcellona (Spagna) il giorno 28 dicembre 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07180

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Terrón Arderiu Eulalia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Terrón Arderiu Eulalia, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di diplomatura en fisioterapia conseguito in Spagna nell'anno accademico 2001, presso la Universitat Ramon Llull di Barcellona (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo di diplomatura en fisioterapia, conseguito in Spagna nell'anno accademico 2001 presso la Universitat Ramon Llull di Barcellona dalla sig.ra Terrón Arderiu Eulalia nata a Barcellona (Spagna) il giorno 21 ottobre 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07181

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Linares Sandoval Rosemary Evangelina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Linares Sandoval Rosemary Evangelina ha chiesto il riconoscimento del titolo di lincenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di lincenciada en enfermiera conseguito nell'anno 1996 presso l'Università «Riccardo Palma» di Lima (Perù) dalla sig.ra Linares Sandoval Rosemary Evangelina, nata a Lima (Perù) il giorno 3 gennaio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Linares Sandoval Rosemary Evangelina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06994

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Necsa Crina Luminita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Necsa Crina Luminita ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria di Hunedoara (Romania) dalla sig.ra Necsa Crina Luminita, nata a Deva (Romania) il giorno 11 ottobre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Necsa Crina Luminita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06995

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Nilvan Marcela Nicoleta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nilvan Marcela Nicoleta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Satu Mare (Romania) dalla sig.ra Nilvan Marcela Nicoleta, nata a Andrid (Romania) il giorno 14 luglio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Nilvan Marcela Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06996

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Rodica Stefan Magdalena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rodica Stefan Magdalena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistente medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Slobozia (Romania) dalla sig.ra Rodica Stefan Magdalena, nata a Urziceni (Romania) il giorno 11 marzo 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rodica Stefan Magdalena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06997

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Caragea Geanina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Caragea Geanina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria di Galati (Romania) dalla sig.ra Caragea Geanina, nata a Galati (Romania) il giorno 9 gennaio 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Caragea Geanina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06998

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ursu Mihaela Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ursu Mihaela Cristina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria «Carol Davila» di Botosani (Romania) dalla sig.ra Ursu Mihaela Cristina, nata a Iasi (Romania) il giorno 5 dicembre 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ursu Mihaela Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06999

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Mugurel Ivan Adrian di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Mugurel Ivan Adrian ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Calarasi (Romania) dal sig. Mugurel Ivan Adrian, nato a Calarasi (Romania) il giorno 2 febbraio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Mugurel Ivan Adrian è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07000

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cichonczyk Grazyna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cichonczyk Grazyna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1980 presso il Liceo medico di Bialystok (Polonia) dalla sig.ra Cichonczyk Grazyna, nata a Dabrowa Bialostocka (Polonia) il giorno 21 settembre 1960, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cichonczyk Grazyna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07001

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Urbanowicz Barbara Danuta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Urbanowicz Barbara Danuta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1976 presso l'Istituto professionale sanitario di Warszawa (Polonia) dalla sig.ra Urbanowicz Barbara Danuta, nata a Knyszyn (Polonia) il giorno 25 novembre 1955, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Urbanowicz Barbara Danuta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07002

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Teterycz Malgorzata Iwona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Teterycz Malgorzata Iwona ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1995 presso il Liceo medico di Zamosc (Polonia) dalla sig.ra Teterycz Malgorzata Iwona, nata a Zamosc (Polonia) il giorno 8 novembre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Teterycz Malgorzata Iwona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07003

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lyzwa Anna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lyzwa Anna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1995 presso il Liceo medico di Tarnow (Polonia) dalla sig.ra Lyzwa Anna, nata a Gromnik (Polonia) il giorno 1° gennaio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lyzwa Anna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07004

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Zamfir Simona Luminita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zamfir Simona Luminita ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria di Slatina (Romania) dalla sig.ra Zamfir Simona Luminita, nata a Bals (Romania) il giorno 12 settembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zamfir Simona Luminita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07092

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Baitan Marcela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Baitan Marcela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava (Romania) dalla sig.ra Baitan Marcela, nata a Suharu (Romania) il giorno 9 settembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Baitan Marcela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07093

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cercel Carmen Tamara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cercel Carmen Tamara ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava (Romania) dalla sig.ra Cercel Carmen Tamara, nata a Vatra Dornei (Romania) il giorno 23 luglio 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cercel Carmen Tamara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07094

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Szabo Emeric di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Szabo Emeric ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Oradea (Romania) dal sig. Szabo Emeric, nato a Oradea (Romania) il giorno 17 marzo 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Szabo Emeric è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07095

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Fadur Luminita Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Fadur Luminita Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava (Romania) dalla sig.ra Fadur Luminita Elena, nata a Suceava (Romania) il giorno 15 maggio 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Fadur Luminita Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07096

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bodnarescu Oana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bodnarescu Oana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2001 presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava (Romania) dalla sig.ra Bodnarescu Oana, nata a Gura Humorului (Romania) il giorno 1° agosto 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bodnarescu Oana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07097

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Iurek Tiberiu Gavril di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Iurek Tiberiu Gavril ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Oradea (Romania) dal sig. Iurek Tiberiu Gavril, nato a Oradea (Romania) il giorno 21 aprile 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Iurek Tiberiu Gavril è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07098

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Morosanu Teodora Gianina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Morosanu Teodora Gianina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava (Romania) dalla sig.ra Morosanu Teodora Gianina, nata a Falticeni (Romania) il giorno 11 settembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Morosanu Teodora Gianina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07099

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bodea Doina Ramona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bodea Doina Ramona ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2001 presso la Scuola postliceale sanitaria di Oradea (Romania) dalla sig.ra Bodea Doina Ramona, nata a Alesd (Romania) il giorno 8 giugno 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bodea Doina Ramona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07100

DECRETO 2 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sujanska Katarina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sujanska Katarina ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere pediatrico conseguito nella Repubblica Slovacca, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere pediatrico conseguito nell'anno 1994 presso l'Istituto per infermieri professionali di Martin (Slovacchia) dalla sig.ra Sujanska Katarina nata a Martin (Slovacchia) il giorno 3 settembre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Sujanska Katarina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07170

DECRETO 2 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Madassery Pappachan Nessy Mol di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Madassery Pappachan Nessy Mol ha chiesto il riconoscimento del certificate of general nursing and midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei ser-

vizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il certificate of general nursing and midwifery conseguito nell'anno 1995 presso la School of Nursing Jubilee Mission Hospital di Trichur (India) dalla sig.ra Madassery Pappachan Nessy Mol nata a Mookkannur (India) il giorno 14 gennaio 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Madassery Pappachan Nessy Mol è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07171

DECRETO 2 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ljubinkovic Vesna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ljubinkovic Vesna ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola superiore di medicina di Zemun (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Ljubinkovic Vesna nata a Belgrado (Repubblica di Serbia) il giorno 29 settembre 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ljubinkovic Vesna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07172

DECRETO 2 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sanchez Orozco Maria Teresa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sanchez Orozco Maria Teresa ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Messico, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1995 presso l'Università di Guadalajara (Messico) dalla sig.ra Sanchez Orozco Maria Teresa nata a Penjamillo Michoacam (Messico) il giorno 10 aprile 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sanchez Orozco Maria Teresa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07173

DECRETO 2 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bankovic Bojana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bankovic Bojana ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola secondaria di medicina di Belgrado (Serbia) dalla sig.ra Bankovic Bojana nata a Belgrado (Serbia) il giorno 4 luglio 1978 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bankovic Bojana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07174

DECRETO 2 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Niculie Despina Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Niculie Despina Cristina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola postliceale sanitaria di Pitesti (Romania) dalla sig.ra Niculie Despina Cristina nata a Stefanesti (Romania) il giorno 7 ottobre 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Niculie Despina Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07175

DECRETO 2 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lita Angelica Laura di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lita Angelica Laura ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Targoviste (Romania) dalla sig.ra Lita Angelica Laura nata a Targoviste - Dambovita (Romania) il giorno 14 gennaio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lita Angelica Laura è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07176

DECRETO 11 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mikulec Malgorzata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mikulec Malgorzata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1994 presso il Liceo medico di Nowy Sacz (Polonia) dalla sig.ra Mikulec Malgorzata nata a Nowy Targ (Romania) il giorno 1° luglio 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mikulec Malgorzata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07241

DECRETO 11 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Borkowska Teresa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Borkowska Teresa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1985 presso il Liceo medico di Ciechanow (Polonia) dalla sig.ra Borkowska Teresa nata a Przasnysz (Polonia) il giorno 26 marzo 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Borkowska Teresa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07242

DECRETO 11 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Janicka Szewczyk Halina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Janicka Szewczyk Halina ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1976 presso l'Istituto professionale per infermieri di Stalowa Wola (Polonia) dalla sig.ra Janicka Szewczyk Halina nata a Stalowa Wola (Polonia) il giorno 12 agosto 1956 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Janicka Szewczyk Halina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07243

DECRETO 11 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pomorska Bozena Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pomorska Bozena Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1988 presso il Liceo medico di Przemysl (Polonia) dalla sig.ra Pomorska Bozena Maria nata a Przemysl (Polonia) il giorno 31 luglio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pomorska Bozena Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07244

DECRETO 11 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Machowska Lawniczak Jolanta Elzbieta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Machowska Lawniczak Jolanta Elzbieta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1975 presso il Liceo medico di Brzeg (Polonia) dalla sig.ra Machowska Lawniczak Jolanta Elzbieta nata a Brzeg (Polonia) il giorno 30 aprile 1955 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Machowska Lawniczak Jolanta Elzbieta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07245

DECRETO 11 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Wrobel Krystyna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wrobel Krystyna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1978 presso l'Istituto professionale sanitario di Lublin (Polonia) dalla sig.ra Wrobel Krystyna nata a Jaszczow (Polonia) il giorno 22 marzo 1956 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Wrobel Krystyna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07246

DECRETO 11 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Wisniewska Gajko Stanislawa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wisniewska Gajko Stanislawa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1976 presso il Liceo medico di Chelm (Polonia) dalla sig.ra Wisniewska Gajko Stanislawa nata a Malbork (Polonia) il giorno 20 luglio 1956 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Wisniewska Gajko Stanislawa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07247

DECRETO 11 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Turcanu Neamtu Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Turcanu Neamtu Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Turcanu Neamtu Gabriela nata a Vaslui (Romania) il giorno 4 ottobre 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Turcanu Neamtu Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07248

DECRETO 11 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Borecka Zugaj Jadwiga di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Borecka Zugaj Jadwiga ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1975 presso l'Istituto professionale sanitario di Ostrowiec (Polonia) dalla sig.ra Borecka Zugaj Jadwiga nata a Kaliszany (Polonia) il giorno 5 ottobre 1954 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Borecka Zugaj Jadwiga è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07249

DECRETO 13 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Vittori Leonardo Raul di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Vittori Leonardo Raul, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo medico cirujano, conseguito in Argentina ed equiparato al titolo spagnolo di licenciado en medicina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Considerato che non è stata ancora recepita nell'ordinamento italiano la direttiva 19/2001/CE, che regolamenta il riconoscimento di formazioni non conseguite interamente in Paesi comunitari e che, pertanto, non esiste una procedura specifica per tali fattispecie nell'ordinamento interno;

Vista la sentenza in data 14 settembre 2000 (C-238/98) con la quale la Corte di giustizia della Comunità europea ha stabilito che «quando, in una situazione non disciplinata da una direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, un cittadino comunitario presenta un'istanza di autorizzazione all'esercizio di una professione il cui accesso, secondo la normativa nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di tirocinio, le competenti autorità dello Stato

membro interessato sono tenute a prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati ed altri titoli, nonché l'esperienza acquisita dall'interessato nel settore, procedendo ad un raffronto tra, da un lato, le competenze attestate da questi diplomi e da questa esperienza e, dall'altro, le cognizioni e le qualifiche richieste dalle norme nazionali»;

Ritenuto, quindi, di dover valutare il percorso formativo del sig. Vittori Leonardo Raul;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto, n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che estende l'applicazione delle norme contenute in tale decreto ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, la quale, nella riunione del 10 maggio 2002 ha ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico cirujano, rilasciato in data 27 agosto 1986 dall'Universidad Nacional de Cordoba al sig. Vittori Leonardo Raul, cittadino italiano, nato a Mendoza (Argentina) il 9 luglio 1962, successivamente equiparato al titolo spagnolo di licenciado en medicina, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Vittori Leonardo Raul è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07250

DECRETO 13 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Serrano del Carpio Holga Antonieta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Serrano del Carpio Holga Antonieta ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1997 presso l'Università Nacional de San Antonio Abad di Cusco (Perù) dalla sig.ra Serrano del Carpio Holga Antonieta nata a Cusco (Perù) il giorno 2 ottobre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Serrano del Carpio Holga Antonieta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07252

DECRETO 13 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Habagau Antoaneta Liliana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Habagau Antoaneta Liliana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1993 con l'esame di equipollenza effettuato presso la Scuola postliceale sanitaria di Baia Mare dopo gli studi effettuati presso il Liceo sanitario di Baia Mare (Romania) dalla sig.ra Habagau Antoaneta Liliana, nata a Viseu de Sus (Romania) il giorno 5 gennaio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Habagau Antoaneta Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07253

DECRETO 13 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Stanula Lidia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stanula Lidia ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1995 presso il Liceo medico di Gorlice (Polonia) dalla sig.ra Stanula Lidia nata a Gorlice (Polonia) il giorno 16 settembre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Stanula Lidia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07254

DECRETO 13 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Saracevic Muhamed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Saracevic Muhamed ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Bosnia Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola media superiore di medicina di Tuzla (Bosnia Erzegovina) dal sig. Saracevic Muhamed nato a Brcko (Bosnia Erzegovina), il giorno 5 luglio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Saracevic Muhamed è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07255

DECRETO 13 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Murawska Czapkowska Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Murawska Czapkowska Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka pediatrycznego conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka pediatrycznego conseguito nell'anno 1981 presso il Liceo medico di Bialystok (Polonia) dalla sig.ra Murawska Czapkowska Maria nata a Bialystok (Polonia) il giorno 7 settembre 1961, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Murawska Czapkowska Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07256

DECRETO 13 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Grzywna Stec Marta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Grzywna Stec Marta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1987 presso il Liceo medico di Bilgoraj (Polonia) dalla sig.ra Grzywna Stec Marta nata a Bilgoraj (Polonia) il giorno 8 luglio 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Grzywna Stec Marta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07257

DECRETO 13 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Czerepak Rekas Anna Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Czerepak Rekas Anna Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1982 presso il Liceo medico di Trzesnia (Polonia) dalla sig.ra Czerepak Rekas Anna Maria nata a Trzesnia (Polonia) il giorno 24 gennaio 1962, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Czerepak Rekas Anna Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07258

DECRETO 13 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Herman Rokosz Grazyna Romana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Herman Rokosz Grazyna Romana ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1975 presso l'Istituto professionale sanitario di Bialystok (Polonia) dalla sig.ra Herman Rokosz Grazyna

Romana nata a Bialystok (Polonia) il giorno 9 agosto 1954, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Herman Rokosz Grazyna Romana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07259

DECRETO 13 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ben Stefania di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ben Stefania ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1971 presso il Liceo medico di Pisz (Polonia) dalla sig.ra Ben Stefania nata a Soltmany (Polonia) il giorno 24 giugno 1952, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ben Stefania è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07260

DECRETO 13 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Szmurlo Siemieniuk Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Szmurlo Siemieniuk Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1978 presso il Liceo medico di Bielsk Podlaski (Polonia) dalla sig.ra Szmurlo Siemieniuk Maria nata a Krasna Wies (Polonia) il giorno 14 ottobre 1958, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Szmurlo Siemieniuk Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07261

DECRETO 13 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kalinowska Sztyler Wieslawa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kalinowska Sztyler Wieslawa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1975 presso l'Istituto professionale sanitario di Bialystok (Polonia) dalla sig.ra Kalinowska Sztyler Wieslawa nata a Hajnowka (Polonia) il giorno 30 settembre 1952, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kalinowska Sztyler Wieslawa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07262

DECRETO 14 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mijailovic Novokmet Ljiljana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mijailovic Novokmet Ljiljana ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola statale secondaria superiore di medicina «Dr. Misa Pantic» di Valjevo (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Mijailovic Novokmet Ljiljana nata a Valjevo (Repubblica di Serbia) il giorno 12 marzo 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mijailovic Novokmet Ljiljana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07251

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Pinot», in Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato presso la C.C.I.A.A. - Registro delle imprese - nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo1996, con il quale è stata decentrata alle competenti Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la circolare n. 16/2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in via transitoria, in attesa che siano resi operativi gli uffici territoriali del Governo, attribuisce alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di cooperazione a livello territoriale;

Visto il verbale di ispezione del 10 febbraio 1999, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Pinot»,

con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Pinot», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 29 maggio 2002

Il direttore: GURRADO

02A08359

DECRETO 3 giugno 2002.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINIDISI

Visto il proprio decreto n. 772 del 26 ottobre 2001, con il quale veniva nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi il dott. Alfonso Panzetta in rappresentanza della Confartigianato di Brindisi;

Vista la nota del 29 maggio 2002, con la quale il dott. Alfonso Panzetta ha rassegnato le proprie dimissioni da componente supplente della sopra citata commissione;

Vista la nota del 29 maggio 2002 della Confartigianato di Brindisi, con la quale il sig. Latino Stafano, nato a Brindisi il 27 dicembre 1970, ivi residente in via Solferino 1, viene nominato componente supplente della commissione medesima, in sostituzione del dott. Alfonso Panzetta, dimissionario;

Decreta:

Il sig. Latino Stefano, nato a Brindisi il 27 dicembre 1970 viene nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi, in rappresentanza della Confartigianato di Brindisi ed in sostituzione del dott. Alfonso Panzetta.

Brindisi, 3 giugno 2002

Il direttore: MARZO

02A08367

DECRETO 3 giugno 2002.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINIDISI

Visto il proprio decreto n. 771 del 26 ottobre 2001 con il quale veniva nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi il rag. Antonio Solidoro in rappresentanza della Confartigianato di Brindisi;

Vista la nota del 29 maggio 2002 con la quale il rag. Antonio Solidoro ha rassegnato le proprie dimissioni da componente effettivo della sopra citata commissione;

Vista la nota del 22 maggio 2002 della Confartigianato di Brindisi, con la quale la dott.ssa Solidoro Simona nata a Brindisi l'8 aprile 1975, ivi residente in piazza Curtatone, 4, viene nominato componente effettivo della commissione medesima, in sostituzione del rag. Antonio Solidoro, dimissionario;

Decreta:

La dott.ssa Solidoro Simona nata a Brindisi l'8 aprile 1975 viene nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi, in rappresentanza della Confartigianato di Brindisi ed in sostituzione del rag. Antonio Solidoro.

Brindisi, 3 giugno 2002

Il direttore: MARZO

02A08367-bis

DECRETO 14 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Picos A & C Società Piccola società cooperativa», in L'Aquila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, primo comma del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 18 aprile 2002;

Decreta:

La seguente Società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, comma primo del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

Società cooperativa «Picos A & C Società Piccola società cooperativa», con sede in L'Aquila, B.U.S.C. n. 2120.

Costituita per rogito del notaio Galeota Vincenzo, repertorio n. 4744 in data 22 dicembre 1995 e iscritta al n. 58707 del registro delle imprese della Camera di commercio di L'Aquila.

L'Aquila, 14 giugno 2002

Il direttore reggente: CELESTINI

02A08392

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 maggio 2002.

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa «Mediterranea I», in Terracina.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2543 del codice dicivile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1999, con il quale il rag. Tonino Del Giovine è stato nominato commissario governativo della Società cooperativa edilizia «Mediterranea I» con sede in Terracina (Latina);

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di dodici mesi;

Vista la mancata ottemperanza a relazionare da parte del commissario governativo;

Ravvisata, pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario governativo;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Vincenzo Vitale residente in Roma, via Valle Viola n. 43, è nominato commissario governativo della Società cooperativa «Mediterranea I» con sede in Terracina (Latina), in sostituzione del rag. Tonino Del Giovine.

Art. 2.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Roma, 22 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08366

DECRETO 22 maggio 2002.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Autotrasporti San Ruggero 2», in Barletta, e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerato che a seguito di ispezione ordinaria effettuata in data 22 dicembre 1998 nei confronti della cooperativa «Autotrasporti San Ruggero 2» sono state evidenziate numerose irregolarità in merito alla gestione della cooperativa, confermate con successivi accertamenti del 24 novembre 1999 e del 27 ottobre 2000, conseguenti a diffida;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che, stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci al conseguimento dell'oggetto sociale, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Autotrasporti San Ruggero 2», con sede in Barletta (Bari), costituita in data 3 novembre 1986 a rogito notaio dott. Rodolfo Manno.

Art. 2.

Il dott. Emilio Menechella, domiciliato a Bari, via Nicola Tridente n. 42/4, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso dovuto al commissario governativo sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato, al termine della gestione, in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 22 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08365

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 giugno 2002.

Determinazione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2002 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* della citata legge n. 264/1999;

Preso atto della offerta formativa potenziale deliberata dalle singole Università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge n. 264/1999;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2002/2003 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art. 4 della predetta legge n. 168/1989;

Visti i fabbisogni di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado individuati e comunicati dal Dipartimento per i servizi nel territorio e lo sviluppo dell'istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 2002/2003, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui alle premesse è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singoli sedi universitarie, in 11.201 e ripartito fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ciascuna università dispone l'ammissione alle scuole di cui all'art. 1, in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2002

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO *A*

Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria		
REGIONE	**Università sedi delle Scuole di specializzazione**	**Posti disponibili**
LIGURIA	GENOVA	160
PIEMONTE	TORINO(sedi convenzionate:Politecnico e Piemonte Orientale)	370
VALLE D'AOSTA	AOSTA	30
LOMBARDIA	PAVIA(sedi consorziate: Milano statale-Cattolica S.Cuore-Bergamo-Brescia)	1935
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	BOLZANO	100
VENETO	VENEZIA Ca' Foscari(sedi convenzionate: Iuav-PD-VR)	715
FRIULI	GORIZIA(sedi consorziate: Udine-Trieste)	240
Provincia Autonoma di TRENTO	TRENTO	100
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA(sedi convenzionate-Ferrara-Modena –Reggio Emilia-Parma)	946
TOSCANA	PISA(sedi convenzionate:Firenze e Siena)	790
MARCHE	MACERATA(sedi convenzionate: Ancona-Camerino-Urbino)	324
LAZIO	ROMA III(sedi coordinate:La Sapienza-TorVergata-Iusm-LaTuscia-Cassino-Lumsa)	475
UMBRIA	PERUGIA	310
MOLISE	CAMPOBASSO	125
ABRUZZO	CHIETI(sedi convenzionate:L'Aquila – Teramo)	450
CAMPANIA	NAPOLI Fed.II (sedi convenzionate:Napoli II-IUN-IUO-S.Orsola Benincasa-Salerno-Sannio)	1067
BASILICATA	POTENZA	189
PUGLIA	BARI(sedi convenzionate: Lecce-Foggia-Pol.Bari)	840
CALABRIA	COSENZA(sedi convenzionate: Reggio Calabria-Catanzaro)	350
SICILIA	PALERMO(sedi convenzionate:Catania-Messina)	1375
SARDEGNA	CAGLIARI(sede consorziata:Sassari)	310

Totale 11.201

02A08716

DECRETO 25 giugno 2002.

Determinazione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in Scienze della formazione primaria.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2002, con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della citata legge n. 264/1999;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e, in particolare l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, in particolare, l'art. 46;

Preso atto della offerta formativa potenziale deliberata dalle singole Università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge n. 264/1999;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2002/2003 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea in Scienze della formazione primaria;

Visti i fabbisogni di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado individuati e comunicati dal Dipartimento per i servizi nel territorio e lo sviluppo dell'istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 2002/2003, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in Scienze della formazione primaria è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in 6208 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in 55 per gli studenti non comunitari residenti all'estero, ed è ripartito fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2002

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO *A*

Corso di laurea in scienze della formazione primaria			
REGIONE	**Università sedi del Corso di Laurea**	**Posti disponibili**	
		A	**B**
PIEMONTE	TORINO	350	
VALLE D'AOSTA	AOSTA	25	
LOMBARDIA	UNIVERSITA'CATTOLICA S.CUORE MILANO-BICOCCA	400 400	
TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	175	
VENETO	PADOVA	300	5
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA(consorzio univ.UD.e TS)	240	
LIGURIA	GENOVA	150	5
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA -REGGIO EMILIA	660	13
TOSCANA	FIRENZE	350	
UMBRIA	PERUGIA	150	10
MARCHE	MACERATA URBINO	Non att. 180	 5
LAZIO	ROMA III ROMA L.U.M.S.A.	250 100	
ABRUZZI	L'AQUILA	150	2
MOLISE	CAMPOBASSO	108	
CAMPANIA	SUOR ORSOLA BENINCASA(Sedi consorziate:Napoli Fed.II-Napoli II-Ist.Orientale) SALERNO	450 450	5
PUGLIA	BARI	250	5
BASILICATA	POTENZA	120	
CALABRIA	COSENZA	250	
SICILIA	PALERMO	500	5
SARDEGNA	CAGLIARI	200	
	Totale	**6208**	**55**

A)Posti disponibili per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art.39 Dlgs 286/98.
B)Posti disponibili per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

02A08717

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 giugno 2002.

Modifiche ai decreti ministeriali 30 agosto 2001 e 15 marzo 2002, inerenti rispettivamente l'installazione del sistema di rilevazione satellitare a bordo dei motopescherecci e modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito comune della pesca;

Visto il regolamento n. 686/97 del Consiglio del 14 aprile 1997, con il quale è stato sancito l'obbligo di istituire un sistema di controllo satellitare per i pescherecci comunitari aventi determinate caratteristiche di lunghezza;

Visto il regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugo 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - Strumento finanziario di orientamento della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, e successive modificazioni;

Visto il decreto 30 agosto 2001 del Ministro delle politiche agricole e forestali, relativo all'installazione del sistema di rilevazione satellitare a bordo dei motopescherecci, in particolare l'art. 2, relativo alle imbarcazioni la cui lunghezza è compresa tra i 12 e i 24 metri, per le quali l'installazione di tale sistema di localizzazione è requisito necessario per poter accedere alle agevolazioni previste nel quadro degli interventi strutturali di cui al regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999;

Visto il decreto 15 marzo 2002 del Ministro delle politiche agricole e forestali relativo alle modalità di attuazione delle misure di «costruzione di nuove navi» e di «ammodernamento delle navi esistenti», in particolare l'art. 3, relativo ai requisiti oggettivi delle iniziative, e successive modificazioni;

Ritenuto opportuno rinviare l'estensione dell'utilizzo del sistema di controllo satellitare alle unità uguali o inferiori ai 24 metri di lunghezza fuori tutto, in attesa di mettere a punto un programma di rilevazione satellitare realizzato d'intesa con l'Unione europea nel quadro della riforma della politica comune della pesca;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta:

Art. 1.

1. In attesa che sia definito un programma di interventi teso a favorire l'installazione del sistema di rilevazione satellitare alle unità da pesca di dimensioni inferiori ai 24 metri fuori tutto, è abrogato l'art. 2 del decreto 30 agosto 2001 del Ministro delle politiche agricole e forestali.

2. Al fine di favorire l'accesso alle agevolazioni previste per la misura «costruzione di nuove navi» e «ammodernamento delle navi esistenti», è altresì abrogata la lettera *c)* del comma 1 e il punto 6, lettera *b),* comma 2 dell'art. 3 del decreto 15 marzo 2002 del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2002

Il Sottosegretario di Stato
con delega alla pesca
SCARPA BONAZZA BUORA

02A08340

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 11 giugno 2002.

Libero ingresso nelle sedi espositive dello Stato in occasione della manifestazione culturale dedicata alle «Giornate Europee del Patrimonio» nei giorni 28 e 29 settembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002, concernente la ricostituzione del comitato biglietti ingresso musei;

Vista la nota n. 396 del 16 maggio 2002, con la quale il segretariato generale comunica che per l'edizione 2002 delle «Giornate Europee del Patrimonio» il Ministero adotterà il tema «Frequentando il passato: luoghi, cose, segni» e, come di consuetudine, verrà consentito il libero ingresso nelle sedi espositive dello Stato nei giorni 28 e 29 settembre 2002;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 che nella riunione del 3 giugno 2002 ha espresso parere favorevole;

Di concerto con le Direzioni generali per i beni archeologici, per i beni architettonici ed il paesaggio e per l'architettura e l'arte contemporanee;

Decreta:

In occasione della manifestazione culturale dedicata alle «Giornate Europee del Patrimonio» che anche per l'edizione 2002 si svolgerà sul tema «Frequentando il passato: luoghi, cose, segni», è autorizzato il libero ingresso nelle sedi espositive dello Stato nei giorni 28 e 29 settembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2002

Il direttore generale: SERIO

02A08360

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 17 giugno 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Legnano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390 che ha attribuito alle Agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 22851/Dir/CT in data 30 maggio 2002, con la quale il direttore dell'ufficio locale di Legnano ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio il giorno 24 maggio 2002 a seguito della cerimonia di inaugurazione dell'ufficio locale di Legnano;

Sentito il garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Legnano il 24 maggio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 giugno 2002.

Il direttore regionale: ORSI

02A08640

PROVVEDIMENTO 14 giugno 2002.

Attivazione degli uffici di Pistoia, Portoferraio, Casoria e Piombino.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Attivazione degli uffici di Pistoia, Portoferraio, Casoria e Piombino.*

1.1. Sono attivati gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate specificati nella tabella *A*. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

1.2. Gli uffici locali di cui al punto 1.1 operano con la competenza territoriale specificata nella tabella *B*.

2. *Disposizioni transitorie.*

2.1. A decorrere dalla data di avvio dell'ufficio di Casoria, il secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Napoli e la locale sezione staccata della Direzione regionale esercitano la propria competenza

limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici locali attivati. Restano ferme le competenze del predetto ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996.

2.2. Alla data di soppressione degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Pistoia e Livorno, i compiti già svolti da tali uffici in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996 sono attribuiti agli uffici locali dei medesimi capoluoghi.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'attivazione degli uffici di Pistoia, Portoferraio, Casoria e Piombino. I nuovi uffici assorbono le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e delle sezioni staccate delle direzioni regionali.

Vengono quindi soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro che hanno la circoscrizione territoriale coincidente con quella dei nuovi uffici locali. Gli uffici IVA e le sezioni staccate regionali hanno invece competenza provinciale, sicché vengono soppressi solo quelli operanti nelle sedi (Pistoia e Livorno) dove si completa l'attivazione di tutti gli uffici locali della provincia. Continuano invece ad operare il secondo ufficio IVA di Napoli e la locale sezione staccata regionale, con competenza limitata alla parte del distretto che non rientra nella circoscrizione degli uffici locali attivati.

Viene infine stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali, si è ritenuto opportuno non frazionarne l'esecuzione tra i diversi uffici locali, e questo sia per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attività, sia per consentire agli uffici locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore. Tale attività rimane perciò concentrata presso il secondo ufficio IVA di Napoli, in quanto ancora operante, mentre a Pistoia e Livorno, dove l'ufficio IVA viene soppresso, è invece trasferita agli uffici locali dei medesimi capoluoghi.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 14 giugno 2002

Il direttore: FERRARA

TABELLA *A*

Regione	Provincia	Uffici attivati	Uffici soppressi	Date di attivazione dei nuovi uffici e di soppressione degli uffici preesistenti
Toscana	Pistoia	Ufficio di Pistoia	Ufficio distrettuale delle imposte dirette, ufficio del registro, ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Pistoia	19 giugno 2002
	Livorno	Ufficio di Portoferraio	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Portoferraio	21 giugno 2002
Campania	Napoli	Ufficio di Casoria	Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Casoria	26 giugno 2002
Toscana	Livorno	Ufficio di Piombino	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Piombino, nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Livorno	28 giugno 2002

TABELLA *B*

Competenza territoriale degli uffici di Pistoia, Portoferraio, Casoria e Piombino

Sede	Circoscrizione territoriale
Pistoia	Abetone, Agliana, Cutigliano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Montale, Pistoia, Piteglio, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese.
Portoferraio	Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba.
Casoria	Acerra, Afragola, Arzano, Caivano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casavatore, Casoria, Castello di Cisterna, Pomigliano d'Arco.
Piombino	Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Suvereto.

02A08391

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 31 maggio 2002.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'IPSEMA.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visti gli elenchi predisposti dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo, trasmessi all'Agenzia del demanio con note n. 257/02 del 20 maggio 2002 e n. 263/02 del 23 maggio 2002, in cui sono individuati gli immobili di proprietà dello stesso;

Vista la dichiarazione dell'IPSEMA n. 257/02 del 20 maggio 2002 con cui si attesta la proprietà cielo-sottosuolo con tutte le accessioni e pertinenze degli stabili ricompresi nell'elenco trasmesso;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo i beni immobili individuati negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B* facenti parte integrante del presente decreto e precisamente:

per gli stabili individuati nell'allegato *A* l'Ente è proprietario cielo-sottosuolo.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto di previdenza

per il settore marittimo e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 6.

Il presente decreto potrà essere modificato ed integrato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO *A*

COMPLESSI IMMOBILIARI «CIELO-TERRA» DI PROPRIETÀ IPSEMA

via Robert Baden Powell nn. 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 - Genova (foglio 38, particella 36771);

piazza Camillo Golgi, 27/28 - Arenzano (Genova) - (foglio 20, particella 4634);

via Cuneo n. 16 - Camogli (Genova) (foglio 7, particella 2417);

via S. Caterina n. 1/3 ang. via S. Lazzaro, 2/4 ang. corso Italia n. 18 - Trieste (foglio 17, particella 2346);

via Fabio Severo, 4/6/8- Trieste (foglio 11, particella 2346);

via Cardinal Massaia, 21/23/25/27 «Tritone» - Mestre (Venezia) (foglio 13, particella 21326);

via F.co Saverio Fapanni, 34/36/38 ang. via S. Pio X n. 10 «Pegaso» - Mestre (Venezia) (foglio 14, particella 21326);

via Aleardo Aleardi n. 51 «Aleardi»- Mestre (Venezia) (foglio 18, particella 21326);

via Diocleziano n. 326 - Napoli (foglio 21, particella 1249961);

via Calabria n. 15, isolato 301 bis - Messina (foglio 226, particella 46417).

ALLEGATO *B*

UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ IPSEMA SITI IN EDIFICI IN CONDOMINIO

via S. Francesco n. 27, ang. via Francesco Rismondo n. 12, - Trieste:

app.to uso comm.le piano terra int. 1 partita 2346 sezione V foglio 12 particella 954/2 sub. 1;

app.to uso comm.le piano terra int. 2 partita 2346 sezione V foglio 12 particella 954/2 sub. 2;

app.to uso comm.le piano terra int. 3 partita 2346 sezione V foglio 12 particella 954/2 sub. 3;

app.to uso comm.le piano terra int. 5 partita 2346 sezione V foglio 12 particella 954/2 sub. 5;

app.to uso comm.le piano terra int. 6 partita 2346 sezione V foglio 12 particella 954/2 sub. 6;

via Cesare Beccaria n. 10 - Trieste:

negozio piano terra partita 13081 sezione V foglio 11 particella 7432 sub 1 - mq 31.

largo Piave n. 2 - Trieste:

negozio piano terra partita 13081 sezione V foglio 11 particella 7432 sub 2 - mq 126.

Dorsoduro, 2829-2832 - Condominio Venezia:

app.to uso abitativo piano terra/primo int. 1 particella 44607 sezione VE foglio 14, partita 1414 sub 1 - mq 150,22.

via Tattoli n. 8 - Molfetta (Bari):

autorimessa piano sottostrada partita 21219 foglio 55 numero 33 sub 28 - mq 1292.

Corso Umberto n. 9A-9B/via Tattoli - Molfetta (Bari):

negozio piano terra partita 21219 foglio 55 numero 33 sub 1 mq 85,56.

Corso Umberto n. 9C-9D /via Tattoli - Molfetta (Bari):

negozio piano terra partita 21219 foglio 55 numero 33 sub 2 mq 68,72.

Corso Umberto n. 9E-9F /via Tattoli - Molfetta (Bari):

negozio piano terra partita 21219 foglio 55 numero 33 sub 3 mq 85,62.

Corso Umberto 11-11A/via Tattoli - Molfetta (Bari):

negozio piano terra partita 21219 foglio 55 numero 33 sub 4 mq 89,28.

Corso Umberto 11B-11C/via Tattoli - Molfetta (Bari):

negozio piano terra partita 21219 foglio 55 numero 33 sub 5 mq 70.

Corso Umberto 11D-11E/via Tattoli - Molfetta (Bari):

negozio piano terra partita 21219 foglio 55 numero 33 sub 6 mq 80,32.

Corso Umberto 13-13A/via Tattoli - Molfetta (Bari):

negozio piano terra partita 21219 foglio 55 numero 33 sub 7 mq 64,80.

Via Tattoli n. 6D - Molfetta (Bari):

appartamento piano primo int. 1 partita 21219 foglio 55 numero 33 sub 9 - mq 119,21;

appartamento piano primo int. 2 partita 21219 foglio 55 numero 33 sub 10 - mq 118,09.

Via Tattoli 6L - Molfetta (Bari):

appartamento piano primo int. 3 partita 21219 foglio 55 numero 33 sub 15 - mq 119,21;

appartamento piano primo int. 4 partita 21219 foglio 55 numero 33 sub 16 - mq 116,60.

via Tattoli 60 - Molfetta (Bari):

appartamento piano primo int. 5 partita 21219 foglio 55 numero 33 sub 22 - mq 111,95;

appartamento piano primo int. 6 partita 21219 foglio 55 numero 33 sub 23 - mq 91,91.

02A08373

DECRETO 31 maggio 2002.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'IPOST.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visto l'elenco predisposto dall'Istituto postelegrafonici, trasmesso all'Agenzia del demanio con nota n. 259 del 23 maggio 2002, in cui sono individuati gli immobili di proprietà dello stesso;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto postelegrafonici i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato *A* facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto postelegrafonici e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 6.

Il presente decreto potrà essere modificato ed integrato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO *A*

Ente cedente	Uso	Ide imm	Iden unità	Località	Indirizzo	partita	fog lio	particella	sub
IPOST	BOX	61	3515	TORINO	VIA FOGLIZZO 28	234832	64	1545	57
IPOST	BOX	61	3822	TORINO	VIA FOGLIZZO 28	234832	64	1545	54
IPOST	BOX	61	3823	TORINO	VIA FOGLIZZO 28	234832	64	1545	55
IPOST	BOX	61	3824	TORINO	VIA FOGLIZZO 28	234832	64	1545	56
IPOST	BOX	61	3825	TORINO	VIA FOGLIZZO 28	234832	64	1545	58
IPOST	CANTINA	61	3821	TORINO	VIA FOGLIZZO 28	234832	64	1545	51
IPOST	NEGOZIO	61	3330	TORINO	VIA FOGLIZZO 28	234832	64	1545	14
IPOST	NEGOZIO	61	13324	TORINO	VIA FOGLIZZO 28	234832	64	1545	4
IPOST	NEGOZIO	61	3325	TORINO	VIA FOGLIZZO 28	234832	64	1545	3
IPOST	NEGOZIO	61	13326	TORINO	VIA FOGLIZZO 28	234832	64	1545	2
IPOST	NEGOZIO	61	13327	TORINO	VIA FOGLIZZO 28	234832	64	1545	1
IPOST	NEGOZIO	61	13816	TORINO	VIA FOGLIZZO 28	234832	64	1545	16
IPOST	NEGOZIO	61	3329	TORINO	VIA FOGLIZZO 28	234832	64	1545	41
IPOST	MAGAZZ.	54	3526	MILANO	VIA ARBE 55	26101	191	182	75
IPOST	GARAGE	55	2827	MILANO	VIA ARBE 51	26101	191	101	
IPOST	MAGAZZ.	56	2990	MILANO	VIA BISI ALBINI 1	26101	191	102	541
IPOST	BOX	57	3018	MILANO	VLE ZARA 61	26101	188	189	
IPOST	NEGOZIO	57	3019	MILANO	VLE ZARA 61	26101	188	189	518
IPOST	NEGOZIO	57	3017	MILANO	VLE ZARA 61	26101	188	189	3
IPOST	NEGOZIO	57	3016	MILANO	VLE ZARA 61	26101	188	189	2
IPOST	NEGOZIO	57	3015	MILANO	VLE ZARA 61	26101	188	189	517
IPOST	NEGOZIO	57	12993	MILANO	VLE ZARA 61	26101	188	189	4
IPOST	NEGOZIO	57	3020	MILANO	VLE ZARA 61	26101	188	189	529
IPOST	MAGAZZ.	58	3841	MILANO	VLE ZARA 124	26101	191	98	656
IPOST	BOX	59	3655	MILANO	VLE PISA 39	122914	427	60	1
IPOST	BOX	59	3654	MILANO	VLE PISA 39	122914	427	60	1
IPOST	BOX	59	3653	MILANO	VLE PISA 39	122914	427	60	2
IPOST	BOX	59	3652	MILANO	VLE PISA 39	122914	427	60	3
IPOST	NEGOZIO	60	13286	MILANO	VIA MILLELIRE 6	116986	12	1263,7	1
IPOST	BOX	64	3565	BOLZANO	VIA ROVIGO 8	11262	26	3093	44
IPOST	BOX	64	3564	BOLZANO	VIA ROVIGO 8	11262	26	3093	45
IPOST	BOX	64	3571	BOLZANO	VIA ROVIGO 8	11262	26	3093	36
IPOST	BOX	64	3570	BOLZANO	VIA ROVIGO 8	11262	26	3093	37
IPOST	BOX	64	3568	BOLZANO	VIA ROVIGO 8	11262	26	3093	43
IPOST	BOX	64	3567	BOLZANO	VIA ROVIGO 8	11262	26	3093	38
IPOST	BOX	64	3566	BOLZANO	VIA ROVIGO 8	11262	26	3093	39
IPOST	BOX	64	3563	BOLZANO	VIA ROVIGO 8	11262	26	3093	40
IPOST	BOX	64	3569	BOLZANO	VIA ROVIGO 8	11262	26	3093	42
IPOST	BOX	64	3562	BOLZANO	VIA ROVIGO 8	11262	26	3093	41
IPOST	MAGAZZ.	64	3662	BOLZANO	VIA ROVIGO 8	11262	26	3093	46
IPOST	BOX	65	3854	BOLZANO	VIA MENDOLA 93	12420	25	3089	31
IPOST	BOX	65	3607	BOLZANO	VIA MENDOLA 93	12420	25	3089	35
IPOST	BOX	65	3606	BOLZANO	VIA MENDOLA 93	12420	25	3089	36
IPOST	BOX	65	3611	BOLZANO	VIA MENDOLA 93	12420	25	3089	41
IPOST	BOX	65	3610	BOLZANO	VIA MENDOLA 93	12420	25	3089	32
IPOST	BOX	65	3609	BOLZANO	VIA MENDOLA 93	12420	25	3089	33
IPOST	BOX	65	3608	BOLZANO	VIA MENDOLA 93	12420	25	3089	34
IPOST	BOX	65	3605	BOLZANO	VIA MENDOLA 93	12420	25	3089	37
IPOST	BOX	65	3604	BOLZANO	VIA MENDOLA 93	12420	25	3089	38
IPOST	BOX	65	3603	BOLZANO	VIA MENDOLA 93	12420	25	3089	40
IPOST	BOX	65	3602	BOLZANO	VIA MENDOLA 93	12420	25	3089	39
IPOST	BOX	1	20192	ROMA	VIA R R GARIBALDI 101	177105	842	130	7
IPOST	BOX	1	201	ROMA	VIA R R GARIBALDI 101	177105	842	130	9
IPOST	BOX	1	204	ROMA	VIA R R GARIBALDI 101	177105	842	135	10
IPOST	BOX	1	206	ROMA	VIA R R GARIBALDI 101	177105	842	135	11
IPOST	BOX	1	203	ROMA	VIA R R GARIBALDI 101	177105	842	131	1
IPOST	BOX	1	214	ROMA	VIA R R GARIBALDI 101	177105	842	134	2
IPOST	BOX	1	10188	ROMA	VIA R R GARIBALDI 101	177105	842	134	3

Ente cedente	Uso	Ide imm	Iden unità	Località	Indirizzo	partita	foglio	particella	sub
IPOST	BOX	1	197	ROMA	VIA R R GARIBALDI 101	177105	842	131	4
IPOST	BOX	1	189	ROMA	VIA R R GARIBALDI 101	177105	842	130	5
IPOST	BOX	1	205	ROMA	VIA R R GARIBALDI 101	177105	842	132	1
IPOST	BOX	1	202	ROMA	VIA R R GARIBALDI 101	177105	842	132	2
IPOST	BOX	1	208	ROMA	VIA R R GARIBALDI 101	177105	842	132	3
IPOST	BOX	1	20198	ROMA	VIA R R GARIBALDI 101	177105	842	133	4
IPOST	BOX	1	20216	ROMA	VIA R R GARIBALDI 101	177105	842	133	5
IPOST	BOX	1	2410	ROMA	VIA R R GARIBALDI 101	177105	842	132	6
IPOST	NEGOZIO	1	22305	ROMA	VIA R R GARIBALDI 107	177105	842	130	2
IPOST	NEGOZIO	1	2100	ROMA	VIA R R GARIBALDI 113	177105	842	130	4
IPOST	NEGOZIO	1	220	ROMA	VIA R R GARIBALDI 115	177105	842	130	5
IPOST	NEGOZIO	1	221	ROMA	VIA R R GARIBALDI 117	177105	842	130	6
IPOST	CANTINA	1	3881	ROMA	VIA R R GARIBALDI 119	177105	842	130	43
IPOST	NEGOZIO	1	10222	ROMA	VIA R R GARIBALDI 121	177105	842	134	1
IPOST	NEGOZIO	1	223	ROMA	VIA R R GARIBALDI 123	177105	842	134	2
IPOST	NEGOZIO	1	224	ROMA	VIA R R GARIBALDI 125	177105	842	134	3
IPOST	NEGOZIO	1	226	ROMA	VIA R R GARIBALDI 131	177105	842	134	5
IPOST	NEGOZIO	1	2091	ROMA	VIA R R GARIBALDI 133	177105	842	135	6
IPOST	BOX	1	199	ROMA	VIA R R GARIBALDI 137	177105	842	135	7
IPOST	BOX	1	3524	ROMA	VIA R R GARIBALDI 137	177105	842	135	8
IPOST	BOX	1	213	ROMA	VIA R R GARIBALDI 137	177105	842	135	9
IPOST	BOX	1	10211	ROMA	VIA R R GARIBALDI 137	177105	842	130	10
IPOST	BOX	1	187	ROMA	VIA R R GARIBALDI 137	177105	842	130	11
IPOST	BOX	1	10210	ROMA	VIA R R GARIBALDI 137	177105	842	134	1
IPOST	BOX	1	212	ROMA	VIA R R GARIBALDI 137	177105	842	131	2
IPOST	BOX	1	207	ROMA	VIA R R GARIBALDI 137	177105	842	131	3
IPOST	BOX	1	200	ROMA	VIA R R GARIBALDI 137	177105	842	134	4
IPOST	BOX	1	195	ROMA	VIA R R GARIBALDI 137	177105	842	131	5
IPOST	BOX	1	209	ROMA	VIA R R GARIBALDI 137	177105	842	133	1
IPOST	BOX	1	194	ROMA	VIA R R GARIBALDI 137	177105	842	133	2
IPOST	BOX	1	196	ROMA	VIA R R GARIBALDI 137	177105	842	133	3
IPOST	BOX	1	2282	ROMA	VIA R R GARIBALDI 137	177105	842	132	4
IPOST	BOX	1	22547	ROMA	VIA R R GARIBALDI 137	177105	842	132	5
IPOST	BOX	1	193	ROMA	VIA R R GARIBALDI 137	177105	842	133	6
IPOST	NEGOZIO	1	22102	ROMA	VIA R R GARIBALDI 109/111	177105	842	130	3
IPOST	NEGOZIO	1	2103	ROMA	VIA R R GARIBALDI 127/129	177105	842	135	4
IPOST	NEGOZIO	1	23968	ROMA	VIA R.R. GARIBALDI 103/105	177105	842	130	1
IPOST	CANTINA	1	4053	ROMA	VIA RR.GARIBALDI 119	177105	842	131	78
IPOST	GARAGE	4	353	ROMA	PZA MADONNA D. SALETTE 11	177105	454	129	49
IPOST	NEGOZIO	4	4612	ROMA	PZA MADONNA SALETTE 7/8/9/10	177105	454	129	503
IPOST	NEGOZIO	4	349	ROMA	VIA FALCONIERI 117	177105	454	129	1
IPOST	NEGOZIO	4	350	ROMA	VIA FALCONIERI 121	177105	454	129	2
IPOST	GARAGE	5	2191	ROMA	VIA MONTEVERDE 15	177105	462	176	4
IPOST	NEGOZIO	5	385	ROMA	VIA R GOVONA 20	177105	462	176	1
IPOST	NEGOZIO	5	10386	ROMA	VIA R GOVONA 22	177105	462	176	2
IPOST	NEGOZIO	5	387	ROMA	VIA R GOVONA 24	177105	462	176	3
IPOST	NEGOZIO	6	421	ROMA	VIA JENNER 104	444395	457	368	2
IPOST	NEGOZIO	6	422	ROMA	VIA JENNER 106	444395	457	368	3
IPOST	NEGOZIO	6	423	ROMA	VIA JENNER 108	444395	457	368	4
IPOST	NEGOZIO	6	424	ROMA	VIA JENNER 110	444395	457	368	5
IPOST	GARAGE	6	425	ROMA	VIA JENNER 112	444395	457	368	6
IPOST	NEGOZIO	6	420	ROMA	VIA JENNER 96/98	444395	457	368	1
IPOST	BOX	7	453	ROMA	VIA JENNER 134	177105	457	418	2
IPOST	BOX	7	452	ROMA	VIA JENNER 134	177105	457	418	1
IPOST	CANTINA	9	4664	ROMA	VIA BOCCAPADULI 12	183977	457	1048	49
IPOST	CANTINA	9	4666	ROMA	VIA BOCCAPADULI 12	183977	457	1048	53
IPOST	NEGOZIO	9	526	ROMA	VIA BOCCAPADULI 6-10	183977	457	1048	8
IPOST	NEGOZIO	9	525	ROMA	VIA BOCCAPADULI 14/16	183977	457	1048	9

Ente cedente	Uso	Ide imm	Iden unità	Località	Indirizzo	partita	foglio	particella	sub
IPOST	NEGOZIO	9	519	ROMA	VIA PALASCIANO 42	183977	457	1048	1
IPOST	NEGOZIO	9	520	ROMA	VIA PALASCIANO 44	183977	457	1048	2
IPOST	NEGOZIO	9	12188	ROMA	VIA PALASCIANO 46	183977	457	1048	3
IPOST	NEGOZIO	9	522	ROMA	VIA PALASCIANO 48	183977	457	1048	4
IPOST	CANTINA	9	4663	ROMA	VIA PALASCIANO 50	183977	457	1048	89
IPOST	CANTINA	9	4665	ROMA	VIA PALASCIANO 50	183977	457	1048	67
IPOST	NEGOZIO	9	523	ROMA	VIA PALASCIANO 52	183977	457	1048	5
IPOST	NEGOZIO	9	3970	ROMA	VIA PALASCIANO 58	183977	457	1048	7
IPOST	NEGOZIO	9	524	ROMA	VIA PALASCIANO 54/56	183977	457	1048	6
IPOST	CANTINA	11	4638	ROMA	P.ZZA SCOTTI 8	177105	457	259	129
IPOST	NEGOZIO	11	670	ROMA	P.ZZA SCOTTI 10	177105	457	259	29
IPOST	CANTINA	11	4672	ROMA	PIAZZA A SCOTTI 8	177105	457	259	123
IPOST	CANTINA	11	4671	ROMA	PIAZZA C A SCOTTI 8	177105	457	259	121
IPOST	CANTINA	11	4670	ROMA	PIAZZA C A SCOTTI 8	177105	457	259	129
IPOST	NEGOZIO	11	2189	ROMA	PZA C. A. SCOTTI 7	177105	457	259	1
IPOST	NEGOZIO	11	667	ROMA	PZA C. A. SCOTTI 9	177105	457	259	2
IPOST	NEGOZIO	11	2190	ROMA	PZA C. A. SCOTTI 11	177105	457	259	3
IPOST	NEGOZIO	11	10671	ROMA	VIA G. DE CALVI 7/9	177105	457	259	4
IPOST	BOX	12	712	ROMA	VIA VALTELLINA 108H	177105	461	88	3
IPOST	BOX	12	711	ROMA	VIA VALTELLINA 108H	177105	461	88	2
IPOST	GARAGE	12	4614	ROMA	VIA VALTELLINA 108H	177105	461	88	4
IPOST	MAGAZZ.	12	3614	ROMA	VIA VALTELLINA 108H	177105	461	88	1
IPOST	BOX	13	3974	ROMA	VIA VESTRI 5	177105	457	945	
IPOST	MAGAZZ.	14	2185	ROMA	VIA C. DE MERODE 33	182660	843	474	1
IPOST	GARAGE	15	4615	ROMA	VIA COSTANTINO 8	177105	842	155	161
IPOST	MAGAZZ.	15	3769	ROMA	VIA COSTANTINO 8	177105	842	155	159
IPOST	CANTINA	15	4035	ROMA	VIA COSTANTINO 10	177105	842	155	166
IPOST	NEGOZIO	15	2093	ROMA	VIA COSTANTINO 12	177105	842	155	1
IPOST	MAGAZZ.	15	4610	ROMA	VIA COSTANTINO N.8	177101	842	155	160
IPOST	NEGOZIO	15	2097	ROMA	VIA COSTANTINO 12A	177105	842	155	2
IPOST	NEGOZIO	15	2096	ROMA	VIA COSTANTINO 14A	177105	842	155	4
IPOST	NEGOZIO	15	4611	ROMA	VIA COSTANTINO 14 ABB.2097	177105	842	155	3
IPOST	NEGOZIO	17	12074	ROMA	VIA MEZZACAPO 29/31	177105	614	264	1
IPOST	NEGOZIO	17	2401	ROMA	VIA MEZZACAPO 33-37	177105	614	264	2
IPOST	NEGOZIO	17	1330	ROMA	VIA MEZZACAPO 41/43	177105	614	264	3
IPOST	NEGOZIO	17	21331	ROMA	VIA MEZZACAPO 45/47	177105	614	264	4
IPOST	NEGOZIO	18	1420	ROMA	VIA JENNER 62	177105	457	583	2
IPOST	BOX	18	1400	ROMA	VIA JENNER 64	177105	547	583	34
IPOST	BOX	18	1403	ROMA	VIA JENNER 64	177105	547	583	35
IPOST	NEGOZIO	18	11423	ROMA	VIA JENNER 68	177105	457	583	4
IPOST	NEGOZIO	18	11419	ROMA	VIA JENNER 58/60/60A	177105	457	583	1
IPOST	NEGOZIO	18	11422	ROMA	VIA JENNER 66/66A	177105	457	583	3
IPOST	MAGAZZ.	18	1421	ROMA	VIA JENNER 64-70	177105	457	583	33
IPOST	BOX	19	21454	ROMA	VIA VALTELLINA 108	177105	461	322	35
IPOST	NEGOZIO	19	1462	ROMA	VIA VALTELLINA 108A	177105	461	322	1
IPOST	NEGOZIO	19	3855	ROMA	VIA VALTELLINA 108B	177105	461	322	2
IPOST	NEGOZIO	19	1464	ROMA	VIA VALTELLINA 108C	177105	461	322	3
IPOST	NEGOZIO	19	3856	ROMA	VIA VALTELLINA 108D	177105	461	322	4
IPOST	BOX	19	1461	ROMA	VIA VALTELLINA 108G	177105	461	322	39
IPOST	BOX	19	1460	ROMA	VIA VALTELLINA 108G	177105	461	322	44
IPOST	BOX	19	1459	ROMA	VIA VALTELLINA 108G	177105	461	322	43
IPOST	BOX	19	1456	ROMA	VIA VALTELLINA 108G	177105	461	322	45
IPOST	BOX	19	1453	ROMA	VIA VALTELLINA 108G	177105	461	322	41
IPOST	BOX	19	1452	ROMA	VIA VALTELLINA 108G	177105	461	322	36
IPOST	BOX	19	2539	ROMA	VIA VALTELLINA 108G	177105	461	322	37
IPOST	NEGOZIO	19	3857	ROMA	VIA VALTELLINA 108EF	177105	461	322	5
IPOST	CANTINA	20	4667	ROMA	VIA E. JENNER 72	177105	457	586	51
IPOST	CANTINA	20	4031	ROMA	VIA E.JENNER 72	177105	457	586	41

Ente cedente	Uso	Ide imm	Iden unità	Località	Indirizzo	partita	foglio	particella	sub
IPOST	BOX	20	1530	ROMA	VIA JENNER 72	177105	457	586	6
IPOST	CANTINA	20	3905	ROMA	VIA JENNER 72	177105	457	586	45
IPOST	NEGOZIO	20	11531	ROMA	VIA JENNER 74	177105	457	586	1
IPOST	NEGOZIO	20	11532	ROMA	VIA JENNER 76	177105	457	586	2
IPOST	NEGOZIO	20	1534	ROMA	VIA JENNER 78	177105	457	586	4
IPOST	NEGOZIO	20	1533	ROMA	VIA JENNER 76A	177105	457	586	3
IPOST	NEGOZIO	20	1535	ROMA	VIA JENNER 78A-80	177105	457	586	5
IPOST	NEGOZIO	23	1666	ROMA	P.ZZA CADUTI MONTAGNOLA 2	435752	852	362	66
IPOST	NEGOZIO	23	1667	ROMA	P.ZZA CADUTI MONTAGNOLA 3	435752	852	362	67
IPOST	NEGOZIO	23	1669	ROMA	P.ZZA CADUTI MONTAGNOLA 7	435752	852	362	69
IPOST	NEGOZIO	23	2117	ROMA	P.ZZA CADUTI MONTAGNOLA 8	435752	852	362	70
IPOST	NEGOZIO	23	1671	ROMA	P.ZZA CADUTI MONTAGNOLA 9	435752	852	362	71
IPOST	NEGOZIO	23	1668	ROMA	P.ZZA CADUTI MONTAGNOLA 4/5	435752	852	362	68
IPOST	NEGOZIO	23	11672	ROMA	P.ZZA CADUTI MONTAGNOLA 10/11	435752	852	362	72
IPOST	GARAGE	23	1665	ROMA	VIA BARBANA 6	435752	852	362	148
IPOST	NEGOZIO	23	11659	ROMA	VIA FONTEBUONO 5	435752	852	362	73
IPOST	NEGOZIO	23	12150	ROMA	VIA FONTEBUONO 7/9	435752	852	362	74
IPOST	NEGOZIO	25	3650	ROMA	VIA M. D. ROCCA 46/48(C.48/50)	177105	614	284	7
IPOST	NEGOZIO	25	1893	ROMA	VIA M. D. ROCCA 58/60(C.60/62)	177105	614	284	12
IPOST	NEGOZIO	25	1885	ROMA	VIA M. D. ROCCA 34 (C.36)	177105	614	284	1
IPOST	NEGOZIO	25	2088	ROMA	VIA M. D. ROCCA 36 (C. 38)	177105	614	284	2
IPOST	NEGOZIO	25	1886	ROMA	VIA M. D. ROCCA 38 (C.40)	177105	614	284	3
IPOST	NEGOZIO	25	1887	ROMA	VIA M. D. ROCCA 40 (C.42)	177105	614	284	4
IPOST	NEGOZIO	25	12197	ROMA	VIA M. D. ROCCA 42 (C. 44)	177105	614	284	5
IPOST	NEGOZIO	25	1888	ROMA	VIA M. D. ROCCA 44 (C. 46)	177105	614	284	6
IPOST	NEGOZIO	25	2181	ROMA	VIA M. D. ROCCA 50 (C.52)	177105	614	287	8
IPOST	NEGOZIO	25	1890	ROMA	VIA M. D. ROCCA 52 (C. 54)	177105	614	284	9
IPOST	NEGOZIO	25	12151	ROMA	VIA M. D. ROCCA 54 (C.56)	177105	614	284	10
IPOST	NEGOZIO	25	1892	ROMA	VIA M. D. ROCCA 56 (C.58)	183543	636	386	11
IPOST	NEGOZIO	25	11894	ROMA	VIA M. D. ROCCA 62 (C.64)	177105	614	284	13
IPOST	NEGOZIO	25	12178	ROMA	VIA M. D. ROCCA 64 (C.66)	177105	614	284	14
IPOST	NEGOZIO	25	11895	ROMA	VIA M. D. ROCCA 66 (C. 68)	177105	614	284	15
IPOST	NEGOZIO	25	11896	ROMA	VIA M. D. ROCCA 68 (C. 70)	177105	614	284	16
IPOST	CANTINA	26	4630	ROMA	VIA FONTE BUONO 21	449646	852	359	233
IPOST	CANTINA	26	4631	ROMA	VIA FONTE BUONO 21	449646	852	359	237
IPOST	CANTINA	26	4633	ROMA	VIA FONTE BUONO 21	449646	852	359	243
IPOST	CANTINA	26	4625	ROMA	VIA FONTE BUONO 21	449646	852	359	179
IPOST	CANTINA	26	4634	ROMA	VIA FONTE BUONO 21	449646	852	359	285
IPOST	CANTINA	26	4628	ROMA	VIA FONTE BUONO 21	449646	852	359	223
IPOST	NEGOZIO	26	2033	ROMA	VIA FONTE BUONO 23	449646	852	359	142
IPOST	NEGOZIO	26	2034	ROMA	VIA FONTE BUONO 25	449646	852	359	143
IPOST	NEGOZIO	26	12035	ROMA	VIA FONTE BUONO 27	449646	852	359	144
IPOST	NEGOZIO	26	2036	ROMA	VIA FONTE BUONO 29	449646	852	359	145
IPOST	NEGOZIO	27	3477	ROMA	VIA MAYER 36	183543	636	461	2
IPOST	NEGOZIO	27	12071	ROMA	VIA MAYER 38	183543	636	461	3
IPOST	MAGAZZ.	27	2069	ROMA	VIA VENEZIA GIULIA 38	183543	636	461,532	4
IPOST	MAGAZZ.	31	3475	ROMA	VIA PERRUCCHETTI 3	177105	614	284	129
IPOST	NEGOZIO	32	796	ROMA	VIA C. DE MERODE 19	182660	843	474	2
IPOST	NEGOZIO	32	797	ROMA	VIA C. DE MERODE 21	182660	843	474	3
IPOST	NEGOZIO	32	10799	ROMA	VIA C. DE MERODE 27	182660	843	474	5
IPOST	NEGOZIO	32	20800	ROMA	VIA C. DE MERODE 29	182660	843	474	6
IPOST	NEGOZIO	32	20801	ROMA	VIA C. DE MERODE 31	182660	843	474	8
IPOST	NEGOZIO	32	10798	ROMA	VIA C.DE MERODE 23/25	182660	843	474	4
IPOST	NEGOZIO	33	2169	ROMA	VIA COSTANTINO 16	177105	842	155	5
IPOST	NEGOZIO	33	914	ROMA	VIA COSTANTINO 18	177105	842	155	7
IPOST	NEGOZIO	33	2226	ROMA	VIA COSTANTINO 20	177105	842	158	1
IPOST	NEGOZIO	33	12187	ROMA	VIA COSTANTINO 16A	177105	842	155	6
IPOST	NEGOZIO	33	2099	ROMA	VIA COSTANTINO 18A	177105	842	155	8

Ente cedente	Uso	Ide imm	Iden unità	Località	Indirizzo	partita	foglio	particella	sub
IPOST	CANTINA	34	3915	ROMA	VIA COSTANTINO 22	177105	842	153	191
IPOST	CANTINA	34	3919	ROMA	VIA COSTANTINO 22	177105	842	153	195
IPOST	NEGOZIO	34	918	ROMA	VIA COSTANTINO 24	177105	842	153	1
IPOST	NEGOZIO	34	920	ROMA	VIA COSTANTINO 26	177105	842	153	3
IPOST	NEGOZIO	34	921	ROMA	VIA COSTANTINO 30	177105	842	153	4
IPOST	NEGOZIO	34	917	ROMA	VIA COSTANTINO 22A	177105	842	157	162
IPOST	NEGOZIO	34	919	ROMA	VIA COSTANTINO 24A	177105	842	153	2
IPOST	GARAGE	34	4616	ROMA	VIA COSTANTINO 28-32	177105	842	153	164
IPOST	NEGOZIO	35	2227	ROMA	PZA ZOAGLI MAMELI 18	177105	842	153	8
IPOST	NEGOZIO	35	925	ROMA	PZA ZOAGLI MAMELI 19	177105	842	153	9
IPOST	NEGOZIO	35	2094	ROMA	VIA COSTANTINO 34	177105	842	153	5
IPOST	NEGOZIO	35	4617	ROMA	VIA COSTANTINO 36	177105	842	153	6
IPOST	NEGOZIO	35	2095	ROMA	VIA COSTANTINO 38	177105	842	153	7
IPOST	NEGOZIO	35	12092	ROMA	VIA R R GARIBALDI 143	177105	842	153	10
IPOST	CANTINA	35	4642	ROMA	VIA R.R. GARIBALDI 139	177105	842	153	176
IPOST	CANTINA	35	3902	ROMA	VIA R.R. GARIBALDI 139	177105	842	153	184
IPOST	CANTINA	35	3896	ROMA	VIA R.R. GARIBALDI 139	177105	842	153	186
IPOST	NEGOZIO	35	4618	ROMA	VIA R.R. GARIBALDI 145	177105	842	153	10
IPOST	CANTINA	35	3899	ROMA	VIA R.R.GARIBALDI 139	177105	842	153	174
IPOST	MAGAZZ.	36	2307	ROMA	VIA BOMPIANI 28	435634	843	516	2
IPOST	BOX	37	1414	ROMA	VIA JENNER 70	177105	457	582	1
IPOST	BOX	37	1413	ROMA	VIA JENNER 70	177105	457	582	2
IPOST	BOX	37	11405	ROMA	VIA JENNER 70	177105	457	582	3
IPOST	BOX	37	1417	ROMA	VIA JENNER 70	177105	457	582	4
IPOST	BOX	37	1407	ROMA	VIA JENNER 70	177105	457	582	5
IPOST	BOX	37	1418	ROMA	VIA JENNER 70	177105	457	582	6
IPOST	BOX	37	1409	ROMA	VIA JENNER 70	177105	457	582	7
IPOST	BOX	37	1412	ROMA	VIA JENNER 70	177105	457	582	8
IPOST	BOX	37	1402	ROMA	VIA JENNER 70	177105	457	582	9
IPOST	BOX	37	1410	ROMA	VIA JENNER 70	177105	457	582	10
IPOST	BOX	37	1416	ROMA	VIA JENNER 70	177105	457	582	11
IPOST	BOX	37	2301	ROMA	VIA JENNER 70	177105	457	582	12
IPOST	BOX	37	1408	ROMA	VIA JENNER 70	177105	457	582	13
IPOST	BOX	37	1404	ROMA	VIA JENNER 70	177105	457	582	14
IPOST	BOX	37	1406	ROMA	VIA JENNER 70	177105	457	582	15
IPOST	BOX	37	1411	ROMA	VIA JENNER 70	177105	457	582	16
IPOST	BOX	37	1401	ROMA	VIA JENNER 70	177105	457	582	17
IPOST	NEGOZIO	39	1661	ROMA	VIA FONTE BUONO 11	435752	852	362	75
IPOST	NEGOZIO	39	1664	ROMA	VIA FONTE BUONO 17	435752	852	362	77
IPOST	CANTINA	39	4624	ROMA	VIA FONTE BUONO 19	435752	852	362	264
IPOST	CANTINA	39	4621	ROMA	VIA FONTE BUONO 19	435752	852	362	209
IPOST	NEGOZIO	39	1663	ROMA	VIA FONTE BUONO 13/15	435752	852	362	76
IPOST	CANTINA	40	3982	ROMA	CASTELMONTE 1	449646	852	359	339
IPOST	CANTINA	40	3945	ROMA	VIA CASTELMONTE 1	449646	852	359	303
IPOST	CANTINA	40	13994	ROMA	VIA CASTELMONTE 1	449646	852	359	295
IPOST	CANTINA	40	3995	ROMA	VIA CASTELMONTE 5	449646	852	359	363
IPOST	CANTINA	40	3996	ROMA	VIA CASTELMONTE 5	449646	852	359	365
IPOST	CANTINA	40	3997	ROMA	VIA CASTELMONTE 5	449646	852	359	367
IPOST	CANTINA	40	3998	ROMA	VIA CASTELMONTE 5	449646	852	359	369
IPOST	CANTINA	40	4003	ROMA	VIA CASTELMONTE 5	449646	852	359	379
IPOST	CANTINA	40	4009	ROMA	VIA CASTELMONTE 5	449646	852	359	391
IPOST	CANTINA	40	4010	ROMA	VIA CASTELMONTE 5	449646	852	359	393
IPOST	CANTINA	40	4019	ROMA	VIA CASTELMONTE 5	449646	852	359	411
IPOST	CANTINA	40	4023	ROMA	VIA CASTELMONTE 5	449646	852	359	419
IPOST	NEGOZIO	40	2106	ROMA	VIA FONTE BUONO 31	449646	852	359	146
IPOST	NEGOZIO	40	2039	ROMA	VIA FONTE BUONO 37	449646	852	359	148
IPOST	NEGOZIO	40	2040	ROMA	VIA FONTE BUONO 39	449646	852	359	149
IPOST	NEGOZIO	40	2038	ROMA	VIA FONTE BUONO 33/35	449646	852	359	147

Ente cedente	Uso	Ide imm	Iden unità	Località	Indirizzo	partita	foglio	particella	sub
IPOST	NEGOZIO	41	3727	ROMA	VIA CAFFARO 38	177105	823	78	2
IPOST	CANTINA	41	4637	ROMA	VIA CAFFARO 50	0	0	0	
IPOST	MAGAZZ.	41	3525	ROMA	VIA CAFFARO 40-50-72	177105	823	78	1
IPOST	NEGOZIO	41	4644	ROMA	VIA CAFFARO 42-48	177105	823	78	2
IPOST	NEGOZIO	41	13728	ROMA	VIA CAFFARO 52-54	0	0	0	
IPOST	NEGOZIO	42	3805	ROMA	VIA DEI PAPARESCHI 25	224968	792	196	2
IPOST	NEGOZIO	45	1336	ROMA	PZA BORMIDA 11	177105	614	264	9
IPOST	NEGOZIO	45	1335	ROMA	PZA BORMIDA 7-9	177105	614	264	8
IPOST	NEGOZIO	45	1332	ROMA	VIA MEZZACAPO 49/51	177105	614	264	5
IPOST	NEGOZIO	45	1333	ROMA	VIA MEZZACAPO 53/55	177105	614	264	6
IPOST	NEGOZIO	45	11334	ROMA	VIA MEZZACAPO 59/61	177105	614	264	7
IPOST	GARAGE	51	2750	NAPOLI	VIA BERNARDO CAVALLINO 75	108691	6	45	1
IPOST	NEGOZIO	51	2746	NAPOLI	VIA BERNARDO CAVALLINO 77	108691	6	45	2
IPOST	NEGOZIO	51	2747	NAPOLI	VIA BERNARDO CAVALLINO 79	108691	6	45	3
IPOST	NEGOZIO	51	2748	NAPOLI	VIA BERNARDO CAVALLINO 81	108691	6	45	4
IPOST	NEGOZIO	51	2749	NAPOLI	VIA BERNARDO CAVALLINO 83	108691	6	45	5
IPOST	BOX	51	3661	NAPOLI	VIA BERNARDO CAVALLINO 87	108691	13	453	2
IPOST	BOX	51	3660	NAPOLI	VIA BERNARDO CAVALLINO 87	108691	13	453	3
IPOST	BOX	51	3659	NAPOLI	VIA BERNARDO CAVALLINO 87	108691	13	453	5
IPOST	BOX	51	3658	NAPOLI	VIA BERNARDO CAVALLINO 87	108691	13	453	6
IPOST	BOX	51	3657	NAPOLI	VIA BERNARDO CAVALLINO 87	108691	13	453	4
IPOST	BOX	51	3656	NAPOLI	VIA BERNARDO CAVALLINO 87	108691	13	453	1
IPOST	MAGAZZ.	52	2745	NAPOLI	VIA MICHELE GUADAGNO 17	108691	21	766	2
IPOST	GARAGE	52	3809	NAPOLI	VIA MICHELE GUADAGNO 11-13	108691	21	766	1
IPOST	GARAGE	53	3813	NAPOLI	VIA FRANCESCO CILEA 277	108691	13	453	5
IPOST	GARAGE	53	2744	NAPOLI	VIA FRANCESCO CILEA 277	108691	13	453	6
IPOST	NEGOZIO	53	2743	NAPOLI	VIA FRANCESCO CILEA 283	108691	13	452	
IPOST	APPARTA.	63		MESSINA	VIA PAN. DELLO STRETTO 2	12944	102	572	2
IPOST	MAGAZZ.	62	3399	PALERMO	VIA BRIGATA AOSTA 20	66902	35	1591	4
IPOST	MAGAZZ.	62	3391	PALERMO	VIA BRIGATA AOSTA 28	66902	35	1591	68
IPOST	MAGAZZ.	62	3829	PALERMO	VIA BRIGATA AOSTA 30	234832	35	1591	7
IPOST	MAGAZZ.	62	3828	PALERMO	VIA BRIGATA AOSTA 30	66902	35	1591	72
IPOST	MAGAZZ.	62	13392	PALERMO	VIA BRIGATA AOSTA 30	66902	35	1591	70
IPOST	MAGAZZ.	62	3390	PALERMO	VIA BRIGATA AOSTA 30	66902	35	1591	71
IPOST	MAGAZZ.	62	3394	PALERMO	VIA BRIGATA AOSTA 30	66902	35	1591	69
IPOST	MAGAZZ.	62	3393	PALERMO	VIA BRIGATA AOSTA 16/18	66902	35	1591	3
IPOST	MAGAZZ.	62	3827	PALERMO	VIA BRIGATA AOSTA 20-26	66902	35	1591	6
IPOST	MAGAZZ.	62	3826	PALERMO	VIA BRIGATA AOSTA 20-26	66902	35	1591	5
IPOST	MAGAZZ.	62	3389	PALERMO	VIA G. DA VERRAZZANO 21	66902	35	1591	1
IPOST	MAGAZZ.	62	3966	PALERMO	VIA G. DA VERRAZZANO 27	66902	35	1591	2
IPOST	TERRENO		4619	REGGELLO (FI)	LOC.SALTINO		27	127	
IPOST	TERRENO		4619	REGGELLO (FI)	LOC.SALTINO		27	125	
IPOST	TERRENO		4619	REGGELLO (FI)	LOC.SALTINO		27	126	
IPOST	TERRENO		4620	REGGELLO (FI)	LOC.SALTINO		26	12	

02A08374

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 6 giugno 2002.

Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis). Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili dalla data del 1° maggio 2002 alla data del 1° dicembre 2002. (Ordinanza n. 293).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il Presidente della Giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza commissariale n. 274 del 1° febbraio 2002 con la quale relativamente al Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri sono stati disposti vincoli delle risorse invasate e sono state regolamentate le erogazioni per uso potabile, industriale ed irriguo;

Atteso che, l'assessore regionale dei lavori pubblici, con nota prot. n. 13331 del 22 maggio 2002, ha comunicato di aver predisposto una scheda contenente l'esame del bilancio idrico del Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri relativo al periodo 1° maggio-1° dicembre 2002 ed ha altresì formulato una proposta di programmazione, fra i vari usi, delle risorse invasate nel sistema in parola;

Atteso che l'assessore regionale dei lavori pubblici in data 4 giugno 2002, con nota n. 14503, ha comunicato di un incontro con all'ordine del giorno il salvataggio dei raccolti e delle colture arboree poliennali del Basso Campidano, fortemente compromessi dall'assenza di risorse idriche, e che a tale incontro hanno partecipato i rappresentanti del comparto idrico del Basso Sulcis, i sindaci di vari comuni e del Consorzio di bonifica della Flumendosa, nonché i funzionari degli assessorati dei lavori pubblici e dell'agricoltura;

Atteso che, con la medesima nota sopracitata l'assessore regionale dei lavori pubblici ha illustrato la proposta, già formulata con la nota n. 13331 del 22 maggio 2002, che ipotizza l'attribuzione al comparto idrico del Sistema Flumendosa-Campidano del volume complessivo di 10,7 Mmc sino al 1° dicembre 2002;

Ritenuto di dover provvedere conformemente alla proposta formulata dall'assessore regionale dei lavori pubblici, contenuta nella suddetta nota;

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al Sistema Alto Flumendosa

1. Con effetto immediato è vincolato il volume disponibile negli invasi di Bau Muggeris e Santa Lucia alla data del 31 maggio 2002 e dei successivi deflussi naturali scolanti.

2. I volumi vincolati nell'invaso di Bau Muggeris, sono riservati per le erogazioni a favore dell'Ogliastra di cui al successivo punto 3, del presente articolo e quale scorta per uso idropotabile a favore del Sistema Medio Flumendosa-Campidano.

3. Con effetto immediato è autorizzata da parte degli Enti gestori dei serbatoi artificiali del Sistema Alto Flumendosa, che provvederanno per quanto di loro competenza alla relativa distribuzione, l'erogazione dal 1° maggio 2002 al 1° dicembre 2002 dei seguenti quantitativi:

	Valori in milioni di mc
Usi civili ed industriali (Ogliastra da S. Lucia-Bau Muggeris)	2,5
Usi civili E.S.A.F. (Ogliastra da Bau Muggeris) (*)	1,2
Usi agricoli (colture poliennali) e abbeveraggio bestiame per CO.BO. Ogliastra	4
Totale erogazione Ogliastra	7,7

Art. 2.

Assegnazione delle risorse idriche del Sistema Medio Flumendosa-Campidano-Cixerri

1. Con effetto immediato è vincolato, per uso idropotabile, il volume invasato al 31 maggio 2002 ed i successivi afflussi scolanti ai serbatoi del sistema del Medio Flumendosa.

(*) Qualora per l'approvvigionamento dei comuni di Perdasdefogu ed Escalaplano vengano utilizzate risorse provenienti dal Sistema Medio Flumendosa (invaso sul Rio Flumineddu), le ore di erogazione potranno subire riduzioni disposte dall'E.S.A.F. in relazione alle esigenze di gestione.

2. Con effetto immediato è autorizzata l'erogazione dal 1° maggio 2002 al 1° dicembre 2002 dei seguenti quantitativi:

	Valori in milioni di mc
Usi civili	42,0
Usi agricoli: colt. poliennali, abbrev. e serre	10,7 (*)
Usi industriali (5,9 Mmc + 0,4 Mmc Nuova Casar)	6,3 (**)
Rilasci ambientali, di compensazione, usi minori irrigui, industriali e perdite	5,9 (***)
Totale erogazione	54,9

Art. 3.

Riparto di dettaglio delle assegnazioni per usi agricoli; colt. poliennali, abbev. e serre

1. L'attribuzione complessiva al comparto agricolo del Sistema Flumendosa Campidano del volume di 10,07 Mmc sino al 1° dicembre 2002 è destinato esclusivamente al soccorso ed alla salvaguardia delle colture arboree poliennali sarà così suddivisa:

a) 4 mc dall'invaso del Rio Leni, di cui 1 Mmc prelevato immediatamente dal Sistema del Flumendosa, con vincolo di reintegro dall'invaso del Rio Leni mediante trasferimento al Sistema del Flumendosa, previa realizzazione urgente delle infrastrutture di interconnesione necessarie, che formeranno oggetto di successiva ordinanza;

b) 1,5 mc dall'invaso del Simbirizzi;

c) 4,5 mc dai reflui di Is Arenas;

d) 0,7 Mmc dall'invaso del Flumendosa, come già disposto dall'ordinanza n. 274 del 1° febbraio 2002.

2. I volumi di cui al punto *b)* e al punto *c)* saranno utilizzati a partire dal 1° settembre 2002 per permettere la diluizione fra i reflui e le acque presenti nell'invaso di Simbirizzi.

Art. 4.

Disposizioni relative al Sistema Medio Flumendosa-Campidano-Cixerri

1. L'orario di erogazione per uso potabile, in tutti i comuni alimentati anche parzialmente dal sistema del Medio Flumendosa, viene fissato in misura non superiore a 6 ore/giorno.

2. Fermo restando il vincolo complessivo del volume assegnato al settore civile, i limiti orari di erogazione possono essere derogati, previa segnalazione motivata al Commissario Governativo, laddove lo rendano opportuno particolari problemi di carattere gestionale.

3. Per gli usi industriali l'erogazione viene fissata in 0,84 Mmc/mese.

4. È vietato l'utilizzo delle risorse idriche per l'annaffiamento di parchi, strade, giardini, aiuole.

5. È fatto obbligo agli enti gestori rispettare, e far rispettare alle utenze civili ed industriali, le assegnazioni mensili prestabilite. L'inosservanza di tale obbligo dovrà essere immediatamente segnalata al Commissario Governativo per l'ulteriore intervento delle competenti autorità.

Art. 5.

1. Il comune di Cagliari provvederà a sezionare con immediatezza la rete di distribuzione al fine di garantire, nelle ore di interruzione dell'erogazione, l'alimentazione continua delle seguenti utenze: ospedale «R. Binaghi», ospedale «G. Brotzu», ospedale «San Giovanni di Dio», ospedale «S.S. Trinità» nonché, Casa circondariale di Buoncammino, che dovranno provvedere con la massima urgenza a dotarsi di idonei sistemi di accumulo che consentano di fronteggiare possibili interruzioni di erogazione idropotabile per almeno 48/72 ore.

2. Le utenze pubbliche ricadenti nei comuni alimentati dal Sistema Flumendosa sono tenute a dotarsi di idonei sistemi di accumulo che consentano di fronteggiare possibili interruzioni di erogazione idropotabile per almeno 48/72 ore, in considerazione della eventualità che si rendano necessarie, perdurando l'assenza di cospicui afflussi agli invasi, ulteriori riduzioni o interruzioni dell'erogazione per gli usi potabili.

Art. 6.

L'assessore regionale dell'agricoltura vigila affinché le risorse vengano utilizzate secondo le prescrizioni di cui alla presente ordinanza.

Art. 7.

Per quanto non diversamente disposto nella presente ordinanza resta fermo quanto disposto nelle precedenti ordinanze.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 6 giugno 2002

Il commissario governativo: PILI

02A08357

(*) Di cui 4 Mmc dall'invaso sul Rio Leni e 6 Mmc dall'invaso di Simbirizzi (risorse invasate più i reflui). Dei 10 Mmc da attingere dal Rio Leni e dall'invaso del Simbirizzi, i Mmc, destinato esclusivamente al soccorso ed alla salvaguardia delle colture arboree poliennali del Basso Campidano, è immediatamente anticipato a valere sul sistema del Flumendosa, con obbligo di reintegro dall'invaso del Rio Leni mediante trasferimento al sistema del Flumendosa per usi civili, previa realizzazione urgente delle infrastrutture di interconnessione necessarie, che formeranno oggetto di successiva ordinanza. Per motivi di ordine pubblico sull'utilizzo dei volumi presenti vigila l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura anche attraverso i propri uffici decentrati(ispettorati agrari) o enti strumentali (ERSAT).

(**) Di cui 0,4 Mmc destinati alla Nuova Casar.

(***) Di cui 1 Mmc destinati a Muravera.

ORDINANZA 6 giugno 2002.

Realizzazione interventi urgenti comparto fognario-depurativo Ente attuatore: E.S.A.F. - Deroga alla normativa vigente: accelerazione procedure d'appalto. (Ordinanza n. 292).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2002, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la Protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002;

Atteso che l'E.S.A.F., con nota prot. n. 3254 del 30 maggio 2002, ha formulato, con riferimento all'attuazione degli interventi sotto elencati:

completamento dello schema fognario-depurativo di collettamento dei reflui della frazione di S. Maria Navarrese in comune di Baunei e del comune di Lotzorai, all'impianto di depurazione centralizzato di Tortolì-Arbatax 2° Lotto importo complessivo dell'appalto € 929.622,41;

costruzione impianto di depurazione consortile e relativi collettori fognari al servizio dei comuni di Sorgono ed Atzara. Intervento funzionale. Importo complessivo dell'appalto € 544.227,10;

collegamento fognario acque reflue di Bortigali e Birori al depuratore di Tossilo. Intervento funzionale. Importo complessivo dell'appalto € 428.954,64;

impianto di depurazione e relativi collettori fognari. Schema di Iglesias, Musei, Domusnovas e Villamassargia. Importo complessivo dell'appalto € 1.039.143,75;

le seguenti richieste di deroga per poter accelerare le procedure di gara:

1) art. 79, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 affinché il termine di ricezione delle offerte per i pubblici incanti relativi ai lavori di importo inferiore al controvalore in € di 5.000.000 DSP, sia ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando;

2) art. 10, comma 1-*quater* della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, affinché i pubblici incanti possano essere esperiti in una unica seduta di gara, senza dover procedere al sorteggio ivi previsto ed alla successiva verifica dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi delle ditte sorteggiate tra quelle ammesse alla gara ex art. 17 della legge regionale n. 7/2002, detti requisiti verranno verificati solo per le imprese prima e seconda classificate, ove le stesse risultassero prive di attestazione di qualificazione S.O.A. o regionale.

Atteso che l'E.S.A.F., con la nota sopracitata, ha rappresentato la necessità di accelerare le procedure di gara al fine di rispettare il termine del 30 giugno 2002, posto dal comma 8 dell'art. 14 della legge regionale n. 7/2002 per l'impegno dei fondi assegnati per la realizzazione dei citati interventi, sottolineando che i progetti sopracitati sono muniti dei necessari attestati, nulla osta e pareri obbligatori ai sensi delle vigenti norme;

Ritenuto di dover riconoscere agli interventi sopracitati i requisiti di complementarietà alle Opere commissariali previste nel «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna»;

Ordina:

L'ente Sardo Acquedotti e Fognature è autorizzato a procedere all'espletamento delle procedure di gara dei progetti indicati in premessa, per le finalità acceleratorie nella medesima premessa indicate, in deroga alle seguenti norme:

art. 79, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 affinché il termine di ricezione delle offerte per i pubblici incanti relativi ai lavori di importo inferiore al controvalore in € di 5.000.000 DSP, sia ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando;

art. 10, comma 1-*quater* della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, affinché i pubblici incanti possano essere esperiti in una unica seduta di gara, senza dover procedere al sorteggio ivi previsto ed alla successiva verifica dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi delle ditte sorteggiate tra quelle ammesse alla gara ex art. 17 della legge regionale n. 7/2002, detti requisiti verranno verificati solo per le imprese prima e seconda classificate, ove le stesse risultassero prive di attestazione di qualificazione S.O.A. o regionale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 6 giugno 2002

Il commissario governativo: PILI

02A08358

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla conferma del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative svolte a fronteggiare le conseguenze dell'encefalopatia spongiforme bovina.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 aprile 2002 il dott. Giuseppe Ambrosio è stato confermato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare le conseguenze dell'encefalopatia spongiforme bovina, fino al 31 dicembre 2002, con estensione dell'incarico all'emergenza derivante dalla epizoozia denominata «blue tongue».

02A08393

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica di dipendenza del consolato onorario in Cotonou (Benin)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis...)

Decreta:

Art. 1.

Il consolato onorario in Cotonou (Benin) è posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Abuja (Nigeria) a partire dal 1° giugno 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2002

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

02A08390

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione della nuova denominazione della parrocchia di «S. Ambrogio», in Bubbiano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 giugno 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di «S. Ambrogio» con sede in Bubbiano (Milano).

02A08355

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione pubblica di fedeli «Spiritualità amici di Valledacqua», in Acquasanta Terme.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 giugno 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione pubblica di fedeli «Spiritualità amici di Valledacqua», con sede in Acquasanta Terme (Ascoli Piceno).

02A08356

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 27 giugno 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9824
Yen giapponese	118,07
Corona danese	7,4281
Lira Sterlina	0,64600
Corona svedese	9,0736
Franco svizzero	1,4722
Corona islandese	86,07
Corona norvegese	7,3980
Lev bulgaro	1,9484
Lira cipriota	0,58038
Corona ceca	29,730
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,45
Litas lituano	3,4522
Lat lettone	0,5922
Lira maltese	0,4162
Zloty polacco	3,9755
Leu romeno	32930
Tallero sloveno	225,9877
Corona slovacca	43,985
Lira turca	1567000
Dollaro australiano	1,7430
Dollaro canadese	1,4844
Dollaro di Hong Kong	7,6627
Dollaro neozelandese	2,0096
Dollaro di Singapore	1,7363
Won sudcoreano	1171,02
Rand sudafricano	10,1373

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A08721

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Maalox»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 261 del 6 giugno 2002

Medicinale: MAALOX.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr, 5 - c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 00832400154

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13).

Altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica richiesta, relativa alla variazione quali-quantitativa degli eccipienti, di seguito indicata:

da: principio attivo: invariato;

eccipienti: mannitolo 150 mg, magnesio stearato 7 mg, sorbitolo soluzione 70% 66,667 mg, sorbitolo 23,333 mg, saccarina 3 mg, menta essenza 0,33 mg, saccarosio 136,17 mg, amido di mais pregelatinizzato 13,5 mg, talco 30 mg, per un peso totale della compressa di 1210 mg;

a: principio attivo invariato;

eccipienti: mannitolo 10 mg, magnesio stearato 7,2 mg, sorbitolo 125 mg, saccarina 3 mg, menta aroma polvere 3,6 mg, saccarosio 59,2 mg, saccarosio polvere con amido 192 mg, per un peso totale della compressa di 1200 mg,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 020702054 - 40 compresse 800 mg

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, la denominazione delle confezioni autorizzate è così modificata: A.I.C. n. 020702054 - «800 mg compresse» 40 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08372

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 266 del 6 giugno 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Asta medica AG, con sede in Weismullerstrasse, 45 - Francoforte - Germania:

Medicinale ENDOXAN ASTA.

Confezione A.I.C. n.:

015628011 - 50 confetti 50 mg;

015628023 - 10 flaconcini 200 mg;

015628035 - l flac. 500 mg;

015628047 - l flac. l g.

Medicinale HOLOXAN.

Confezione A.I.C. n.:

023779059 - IV l flaconcino 2000 mg (sospesa);

023779061 - «1 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino.

Medicinale HONVAN.

Confezione A.I.C. n.:

012153019 - IV 10 fiale 5,2 ml;

012153021 - 50 compresse.

Medicinale MILTEX.

Confezione A.I.C. n. 032131017 - «6% soluzione cutanea» 1 flacone soluzione da 10 ml.

Medicinale UROMITEXAN.

Confezione A.I.C. n.:

025312024 - IV 15 fiale 4 ml 400 mg;

025312036 - «multidose 1 g» 1 flaconcino di soluzione per uso endovenoso da 10 ml/1 g;

025312048 - «multidose 5 g» 1 flaconcino di soluzione per uso endovenoso da 50 ml/5 g;

025312051 - 10 compresse rivestite 400 mg (sospesa);

025312063 - 20 compresse rivestite 400 mg (sospesa);

025312075 - 50 compresse rivestite 400 mg (sospesa);

025312087 - 10 compresse rivestite 600 mg (sospesa);

025312099 - 20 compresse rivestite 600 mg (sospesa);

025312101 - 50 compresse rivestite 600 mg (sospesa),

è ora trasferita alla società: Baxter oncology GMBH, con sede in Daimlestrasse, 40 - Frankfurt - Germania, con variazione della denominazione del medicinale Endoxan Asta a Endoxan Baxter.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08371

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Destrometorfano bromidrato».

Estratto decreto n. 269 del 7 giugno 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmaceutici Ecobi S.a.s., con sede in via Enrico Bazzano, 26 - Ronco Scrivia - Genova, con codice fiscale n. 00420050106:

Medicinale DESTROMETORFANO BROMIDRATO.

Confezione AIC n.:

030261010\G - sciroppo 0,3% flacone 150 ml;

030261022\G - 20 compresse 7,65 mg;

030261034\G - gocce 1,5% 20 ml,

è ora trasferita alla società: Federfarma.Co distribuzione e servizi in farmacia S.p.a., con sede in via Mecenate, 90 - Milano, con codice fiscale n. 12480880157.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08370

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Idrolac EPS»

Estratto decreto n. 270 del 7 giugno 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aesculapius farmaceutici S.r.l., con sede in via Cozzaglio, 24 - Brescia, con codice fiscale n. 00826170334:

Medicinale IDROLAC EPS.

Confezione AIC n.:

028909012 - flacone sciroppo 180 ml (sospesa);

028909024 - granulato soluzione orale 20 bustine 10 g (sospesa),

è ora trasferita alla società: Magis farmaceutici S.p.a., con sede in via Cacciamali, 34 36 38, Brescia, con codice fiscale n. 00312600174.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08369

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 271 del 7 giugno 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società 3M Italia S.p.a., con sede in via S. Bovio, 3 - San Felice - Segrate, Milano, con codice fiscale n. 00929790616:

Medicinale ALMARYTM.

Confezione AIC n.:

025728015 - 20 compresse 100 mg;

025728027 - IV 5 fiale 15 ml.

Medicinale GONOR.

Confezione AIC n.:

028354013 - 30 compresse 500 mg (sospesa);

028354025 - 30 compresse 750 mg (sospesa).

Medicinale MINITRAN.

Confezione AIC n.:

027028012 - «5 mg/24 h cerotti transdermici» 15 cerotti;

027028024 - «10 mg/24 h cerotti transdermici» 15 cerotti;

027028036 - «15 mg/24 h cerotti transdermici» 15 cerotti;

027028048 - «5 mg/24 ore cerotti transdermici» 30 cerotti;

027028051 - «10 mg/24 ore cerotti transdermici» 30 cerotti;

027028063 - «15 mg/24 ore cerotti transdermici» 30 cerotti.

Medicinale PRONTORED.

Confezione AIC n.:

033909019 - spray dermatologico polvere 50 ml (sospesa);

033909021 - spray dermatologico polvere 100 ml (sospesa);

033909033 - spray dermatologico polvere 150 ml (sospesa);

033909045 - spray dermatologico polvere 300 ml (sospesa).

Medicinale RIKOSILVER.

Confezione AIC n.:

032815019 - polvere spray bomboletta 50 ml (sospesa);

032815021 - polvere spray bomboletta 100 ml (sospesa);

032815033 - polvere spray bomboletta 150 ml (sospesa);

032815045 - polvere spray bomboletta 300 ml (sospesa).

Medicinale THEOLAIR.

Confezione AIC n.:

025730019 - «SR 250» 30 compresse 250 mg;

025730021 - «SR 350» 30 compresse 350 mg;

025730033 - «24» 30 capsule 300 mg (sospesa),

sono ora trasferiti alla società: 3M Italia finanziaria S.p.a., con sede in via S. Bovio, 3 - Segrate, Milano, codice fiscale n. 00100190610, con conseguente modifica della ragione sociale: 3M Italia S.p.a., con sede in via S. Bovio, 3 - Segrate (Milano).

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08368

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Revoca dell'autorizzazione alla «Multiterminal S.r.l.» in Vado Ligure, ad esercitare un magazzino generale

Con decreto ministeriale 31 maggio 2002 alla «Multiterminal S.r.l.», con sede in Vado Ligure (Savona), via Trieste, 25 è revocata l'autorizzazione ad ivi esercitare un magazzino generale.

02A08364

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Pescatori Azzurra/96 soc. a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1868 del 29 maggio 2002, la Giunta regionale ha sciolto per atto d'autorità, ex art. 2544 del codice civile, la «Cooperativa Pescatori Azzurra/96 soc. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 14 dicembre 1995 per rogito notaio dott.ssa Edda Ianni Trancanella di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Ruggero Kucich, con studio in Trieste, via Beccaria, 7.

02A08363

Scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Delta Ama soc. coop. a r.l.», in Lignano Sabbiadoro, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1732 del 23 maggio 2002, la giunta regionale ha sciolto per atto d'autorità, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa «Delta Ama soc. coop. a r.l.», con sede in Lignano Sabbiadoro, costituita il 5 settembre 1998 per rogito notaio dott. Roberto Cortellazzo di San Michele al Tagliamento ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Luca Vidoni, con studio in Udine, via Ginnasio Vecchio, 8.

02A08362

Gestione commissariale della società cooperativa «R.R. Stage Studios soc. coop. a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario governativo per un periodo non superiore a tre mesi.

Con deliberazione n. 1737 del 23 maggio 2002, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della cooperativa «R.R. Stage Studios soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, ed ha nominato commissario governativo per un periodo non superiore a tre mesi il rag. Antonio Collini, con studio in Tieste, via San Francesco n. 9.

02A08361

REGIONE TOSCANA

Comunicazione relativa alle autorizzazioni per le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 2476 del 4 giugno 2002 alla società Sorgente Orticaia S.r.l., avente:

sede legale in via della Maulina n. 95 - 55100 Monte San Quirico (Lucca);

stabilimento di produzione in via Forravilla e Collina, 29/31 - 51027 Pracchia (Potenza);

codice fiscale n. 01085650479,

è stata concessa:

1) l'autorizzazione sanitaria alle modifiche dello stabilimento di produzione intervenute con l'aggiunta di nuovi locali a destinazione magazzino e di locale ad uso tecnico per la protezione igienica della captazione denominata «P12»;

2) l'autorizzazione sanitaria alla nuova miscela dell'acqua minerale naturale denominata «Monteverde» nelle seguenti proporzioni:

20% dall'acqua proveniente dal pozzo denominato «P6»;
30% dall'acqua proveniente dal pozzo denominato «P9»;
50% dall'acqua proveniente dal pozzo denominato «P12».

La composizione chimica della miscela dell'acqua minerale minerale «Monteverde» da riportare in etichetta deve essere quella risultante dalle analisi chimiche e chimico-fisiche effettuate dall'U.O. Tutela della risorsa idrica del dipartimento provinciale A.R.P.A.T. di Firenze l'8 aprile 2002.

02A08341

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo quadro per la revisione transitoria del CCNQ 9 agosto 2000, relativamente alla ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto scuola.

Il giorno 19 giugno 2002 alle ore 15,30 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenza per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni sindacali per la definizione dei CCNQ in oggetto.

Al termine dei lavori le parti, ad eccezione di RdB/CUB, sottoscrivono l'allegato contratto collettivo quadro per la revisione transitoria del CCNQ 9 agosto 2000 relativamente alla ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto Scuola.

Per l'ARAN:

Nella persona del Presidente, Avv. Guido FANTONI:

e per le seguenti Confederazioni sindacali:

CISL

CGIL

UIL

CONFSAL

CISAL

RDB/CUB

CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA REVISIONE TRANSITORIA DEL CCNQ DEL 9 AGOSTO 2000 RELATIVAMENTE ALLA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEL COMPARTO SCUOLA.

Art. 1.

Campo di applicazione e finalità

1. Il presente contratto, in applicazione del decreto-legge n. 5 del 1999, convertito con legge n. 69 del 1999, a seguito dello svolgimento delle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale (RSU) del comparto scuola, modifica - in via transitoria e parziale il CCNQ del 9 agosto 2000 limitatamente ai distacchi spettanti alle organizzazioni rappresentative nel comparto stesso i cui valori percentuali di rappresentatività - che nel corso del 2000 erano calcolati sul solo dato associativo - risultano incrementati a seguito della media con il risultato elettorale riportato nel dicembre 2000 - ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 2.

Revisione tabella distacchi del comparto scuola

1. Per realizzare la temporanea revisione del CCNQ del 9 agosto 2001 sino al compimento delle attività di cui al comma 4, lasciando inalterati gli equilibri complessivamente raggiunti con il medesimo contratto quadro, le parti concordano di cumulare i permessi orari loro spettanti nel comparto scuola per ulteriori n. 4 (quattro) minuti a decorrere dal 1° gennaio 2002 in ragione d'anno.

2. Per effetto del comma 1, i permessi di competenza delle organizzazioni rappresentative del comparto scuola dal 1° gennaio 2002 e sino alla definizione del nuovo contratto quadro sulla ripartizione dei distacchi in tutti i comparti sono calcolati in misura di n. 32 minuti per dipendente.

3. Il contingente di permessi cumulati di cui al comma 1 - pari complessivamente a n. 48 distacchi - è ripartito tra le organizzazioni interessate nella tavola n. 1 del presente contratto che sostituisce la tavola n. 6 del CCNQ del 9 agosto 2000.

4. La presente modifica è disposta in via transitoria - sino alla sottoscrizione del successivo contratto quadro sulla ripartizione dei distacchi e sulle modalità di utilizzo delle prerogative sindacali che avverrà nel giugno del 2002, al termine del completamento dell'attività di accertamento affidata all'ARAN degli altri soggetti - che oltre quelli già individuati nel comparto scuola - saranno ammessi alle trattative nazionali per il quadriennio 2002-2005, primo biennio economico 2002-2003 nei restanti comparti. Nell'ambito del predetto contratto le parti sottoscriventi ridefiniranno l'intera materia dell'utilizzo delle prerogative sindacali, ivi compreso il regime dei cumuli dei permessi orari loro spettanti.

TAVOLA 1 - SCUOLA

Organizzazioni sindacali rappresentative	Numero distacchi	Confederazioni	Numero distacchi
Cgil scuola	225	Cgil	17
Csl scuola	320	Cisl	31
Uil scuola	108	Uil	9
Confsal-Snals	215	Confsal	22
Fed. Naz. Gilda/Unams	77	—	0
		Asgb/Usas	1
Totale	945		80

02A08354

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651150/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 6 2 8 *

€ 0,77